



**PARCO NATURALE
ADAMELLO BRENTA**
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

PIANO DEL PARCO
Art. 20 L.P. 18/88

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

**I^a VARIANTE TECNICA E
DI ADEGUAMENTO AL PUP**

Adottato dalla Giunta Provinciale con deliberazione n. 1596 del 27 luglio 2007



indice

Capo I - Quadro operativo di carattere generale

- Art. 1 Finalità generali del piano
- Art. 2 Effetti del piano
- Art. 3 Modalità di attuazione del piano
- Art. 4 Progetti attuativi del piano
- Art. 5 Divieti di carattere generale

Capo II - Destinazioni d'uso e gestione ambientale

- Art. 6 Zone territoriali omogenee

RISERVE SPECIALI

- Art. 7 - Riserva speciale S1 - Tutela dell'Orso bruno delle Alpi
- Art. 8 - Riserva speciale S2 - Tutela del Lago di Tovel
- Art. 9 - Riserve speciali S3 - Tutela dei biotopi

RISERVE INTEGRALI

- Art. 10 - Zona A1 - Riserve d'interesse scientifico (S4)
- Art. 11 - Zona A2 - Riserve forestali (S5)
- Art. 12 - Zona A3 - Riserve generali

RISERVE GUIDATE

- Art. 13 - Zona B1 - Alpi e rupi
- Art. 14 - Zona B2 - Boschi ad evoluzione naturale
- Art. 15 - Zona B3 - Boschi a selvicoltura naturalistica
- Art. 16 - Zona B4 - Pascoli
- Art. 17 - Zona B5 - Riserva a naturalità culturale
- Art. 18 - Zona B6 - Prati e coltivi, insediamento sparso



RISERVE CONTROLLATE

Art. 19 - Zona C - Riserve controllate

Capo III - Politiche di tutela

Art. 20 - Tutela delle acque

Art. 21 - Tutela dei ghiacciai

Art. 22 - Tutela dei siti d'interesse geomorfologico

Art. 23 - Tutela dei giacimenti di minerali e di fossili

Art. 24 - Tutela della flora e dei monumenti vegetali

Art. 25 - Disciplina della raccolta dei funghi

Art. 26 - Tutela della fauna minore

Art. 27 - Tutela della fauna e disciplina dell'esercizio della caccia e della pesca

Art. 28 - Regolamentazione della messa a norma e recupero ambientale delle attività estrattive esistenti

Art. 29 - Recupero ambientale

Capo IV - Attrezzature e servizi

Art. 30 - Servizi del parco

Art. 31 - Sentieristica e viabilità

Art. 32 - Disciplina degli accessi e comportamento dei visitatori

Art. 33 - Strutture ricettive e turistiche

Capo V - Gestione patrimonio edilizio

Art. 34 - Interventi conservativi, di riqualificazione e recupero architettonico e classificazione normativa del patrimonio edilizio

Capo VI - Attività di ricerca scientifica, sanzioni, norme transitorie e finali

Art. 35 - Attività di ricerca scientifica

Art. 36 - Sanzioni.

Art. 37 - Disposizioni finali e transitorie



NB: Nelle norme che seguono si farà riferimento alle seguenti definizioni:

- *residenti*: si tratta degli abitanti anagraficamente censiti nei comuni interessati dagli areali a cui la norma si riferisce in modo specifico. Pertanto in qualche caso si intendono esclusivamente quelli di un singolo Comune, in altri casi, più in generale, si intendono quelli di tutti i Comuni coinvolti dalla prescrizione;
- *aventi diritto*: si tratta di coloro che posseggono la titolarità di un diritto sull'uso di un bene in base agli ordinamenti vigenti o a contratti o convenzioni (attività agro-silvo-pastorali, usi civici, attività venatoria e di pesca, attività manutentive, di vigilanza e di servizio);
- *risorse riproducibili*: definizione riferita alla sola componente vegetale dell'ecosistema (con esclusione della componente animale).



CAPO I - QUADRO OPERATIVO DI CARATTERE GENERALE

ART.1 - FINALITA' GENERALI DEL PIANO

1.1. Il **Piano del Parco Adamello-Brenta**, redatto ai sensi della L.P. di Trento n. 18 del 6.5.1988, successivamente indicato come Piano o PdP, indica gli obiettivi e gli strumenti della disciplina urbanistica e territoriale delle risorse ambientali, naturali, storico-culturali ed economiche disponibili.

1.2. Il PdP costituisce un progetto-quadro di conservazione ambientale e a questo fine indica i limiti, le prescrizioni e i divieti per l'uso del territorio, nonché le previsioni ed innovazioni necessarie ed opportune per conseguire la tutela e l'uso sociale e turistico dell'ambiente naturale. A questo fine il PdP indica gli obiettivi generali e le priorità d'intervento, i settori entro cui appare necessario promuovere nuove conoscenze ed attivare la pianificazione di livello subordinato da attivare con piani di settore, di dettaglio e/o particolareggiati di cui all'Art. 4 seguente.

1.3. Il PdP è costituito dai seguenti elaborati:

1.3.1. **n° 29 tavole analitiche (TAV. 1-29)** per la descrizione dello stato di fatto, che potranno avere valore di conoscenza e riferimento per tutte le operazioni di valutazione e gestione del Piano;

1.3.2. **n° 6 tavole valutativo-diagnostiche (TAV. 30-35)** per la individuazione delle proposte operabili nei vari settori d'intervento del PdP;

1.3.3. **n° 4 tavole di progetto (TAV. 36-39)** per i riferimenti normativi e d'indirizzo di cui alle presenti Norme di Attuazione;

1.3.4. **n° 2 tavole di proposta (TAV. 40-41)** per i futuri sviluppi su base provinciale ed interregionale del sistema delle aree protette della regione alpina circostante;

1.3.5. le presenti **Norme di Attuazione**;

1.3.6. l'**Elenco Manufatti** che riporta per ogni manufatto censito la classe di riferimento;

1.3.7. **n° 10 progetti-norma** che prescrivono indirizzi di gestione settoriale e/o predispongono le specifiche necessarie per la messa a regime della politica di conservazione ambientale prevista dal PdP su temi o aree particolarmente strategiche; i **progetti-norma** vengono di volta in volta avviati in tutto o in parte:

1.3.7.1. - mediante i **Programmi annuali di gestione** di cui all' Art. 24 L.P. 18/88;

1.3.7.2. - con una delle modalità previste dal seguente Art. 4;

1.3.7.3. - con regolamenti d'uso e protocolli d'intesa approvati dalla Giunta Esecutiva.

1.3.8. il **Rapporto di sintesi**, per un inquadramento ed una presentazione generale delle principali problematiche affrontate e degli strumenti adottati.

1.4. Il PdP con tutti i suoi elaborati ha valore prescrittivo e normativo di tipo urbanistico-territoriale all'interno del confine del Parco come definito dal Piano Urbanistico Provinciale approvato con L.P. n. 26 del 9.11.1987, successivamente definito PUP, mentre ha valore indicativo per le aree esterne ad esso. Tuttavia, dal punto di vista delle iniziative di salvaguardia e di conservazione attiva, il PdP indica in termini specifici i beni naturali (per es. corpi idrici) o i manufatti (per es. centri visitatori) che prevedono interventi operativi da parte del Parco finalizzati alla propria funzionalità ed efficacia, ancorchè questi siano collocati al di fuori dei confini territoriali del Parco stesso.

1.5. Il PdP istituisce altresì norme di regolamento generale per il prelievo delle risorse riproducibili, per il comportamento dei visitatori, per la organizzazione degli accessi, ecc., indicando di volta in volta la necessità di redigere più specifici regolamenti di settore su temi o contesti particolari.



ART. 2 - EFFETTI DEL PIANO

- 2.1. Le prescrizioni del PdP sono vincolanti per tutti i soggetti pubblici e privati che svolgono o intendono svolgere all'interno del Parco attività direttamente o indirettamente disciplinate dalle presenti norme.
- 2.2. Il PdP entra in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione della delibera di approvazione da parte della Giunta Provinciale nel Bollettino Ufficiale della Regione.
- 2.3. Il PdP ha efficacia a tempo indeterminato; tuttavia, tenendo conto dell'approfondimento delle conoscenze ambientali promosso dal Parco, nonché dell'evolversi della situazione socio-economica propria del territorio considerato dal PdP, è prevista una verifica tecnica e un bilancio degli obiettivi conseguiti ogni biennio successivo alla data di approvazione del PdP. E' sempre ammessa la presentazione di varianti parziali per la correzione o l'aggiornamento di aspetti di settore, mentre una revisione generale del PdP è prevista entro 10 anni dalla stessa data, con l'eventuale predisposizione di un'apposita variante-quadro. Eventuali modifiche inerenti la zonizzazione e la programmazione territoriale dovranno essere proposte d'intesa con i Comuni o altri Enti a carattere amministrativo territorialmente interessati.
- 2.4. La prima verifica tecnica del PdP è tenuta al completamento dell'indagine catastale necessaria all'aggiornamento della Tav.n. 21 sulla proprietà dei suoli e al riporto in scala 1:10.000 delle 3 carte di progetto (Tavv. 36, 37 e 38, rispettivamente: Destinazioni d'uso del suolo; Conservazione attiva; Infrastrutture e servizi turistici). A decorrere dalla data di deliberazione del Comitato di gestione della proposta di piano, le previsioni di natura urbanistica-edilizia in essa contenute sono soggette alla disciplina di salvaguardia di cui all'art. 64 della L.P. 5/9/1991, n.22.
- 2.5. A seguito dell'approvazione del PdP, entro il territorio del Parco, cessano di avere efficacia tutti gli strumenti urbanistici di grado subordinato al Piano Provinciale.

ART. 3 - MODALITA' DI ATTUAZIONE DEL PIANO

- 3.1. Per la realizzazione delle finalità generali del Parco, oltre alla attuazione ordinaria della presente normativa per quanto attiene le destinazioni d'uso del suolo (Tav. 36), le politiche di gestione ambientale e delle risorse individuabili come gestione attiva (Tav. 37) e i servizi ed infrastrutture (Tav. 38), il PdP si attua in tempi successivi mediante:
- 3.1.1. progetti curati dall'Ente Parco per la tutela attiva o per la gestione diretta di beni o manufatti, ivi compresi i piani di attuazione e/o particolareggiati di cui al successivo Art.4;
 - 3.1.2. convenzioni per l'esecuzione delle previsioni del PdP e dei singoli strumenti di attuazione;
 - 3.1.3. programmi di intervento e regolamenti di esecuzione redatti ed approvati a norma delle leggi vigenti;
 - 3.1.4. avvio delle procedure di verifica dei manufatti edilizi classificati I "manufatto incongruo" di cui all'art. 34 delle presenti norme e riportati in tav. 37;
 - 3.1.5. acquisizione dei diritti reali, assunzioni in affitto e/o deliberazioni di accordi relativa ai beni immobili identificati nelle planimetrie del PdP, previsti quali servizi funzionali del parco o la cui gestione è eminentemente finalizzata agli obiettivi naturalistico-ambientali, con esclusione di qualsiasi altra possibilità d'uso;
 - 3.1.6. corresponsione di indennizzi per il mancato reddito derivante ai proprietari dei beni interessati dal Parco, a seguito dell'attuazione di particolari restrizioni all'uso delle risorse disponibili, ai sensi degli Art.li 26 e 30 L.P. 18/88;
 - 3.1.7. azione di vigilanza sul territorio del Parco e segnalazione per competenza ai Sindaci territorialmente competenti di eventuali edifici o manufatti abusivi non condonati incompatibili con le finalità del Parco;



- 3.1.8. concorso di Enti o di privati alla realizzazione delle singole iniziative previste dal PdP;
- 3.1.9. incentivi finanziari rivolti ai soggetti pubblici e/o privati che debbano effettuare interventi diretti di restauro di manufatti edilizi, al recupero ambientale e alle altre attività previste dal PdP, comprese le attività finalizzate allo sviluppo socio-economico delle genti residenti nei Comuni del Parco Naturale.
- 3.2. Ai sensi dell'Art. 24 L.P. 18/88, il Comitato di gestione, entro il 30 novembre di ogni anno, delibera il **Programma annuale di gestione**, che costituisce il documento tecnico-programmatico attraverso il quale sono individuate le priorità e si organizzano le concrete fasi attuative del Piano, con le specifiche dell'Art. 4 seguente.

ART. 4 - PROGETTI ATTUATIVI DEL PIANO

- 4.1. Il Comitato di Gestione del Parco, d'intesa con gli Enti proprietari territorialmente interessati (Comuni, Comunità delle Regole Spinale e Manez e A.S.U.C.), e con la collaborazione del CAI, della SAT e del Museo Tridentino di Scienze Naturali, predispone **progetti di attuazione** da approvare contestualmente ai **Programmi annuali di gestione** di cui faranno parte integrante e che stabiliranno di volta in volta le relative priorità.
- 4.2. Essi sono predisposti per i casi ed i settori funzionali per i quali è necessario un intervento di carattere integrativo e attuativo del PdP, ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'Art. 24 della L.P. 6.5.88 n. 18. Di seguito vengono elencati:
- 4.2.1. 1) Progetto per la sopravvivenza dell'Orso bruno delle Alpi (cfr. Piano Faunistico, Progetto-norma n. 10 e Art. 7 seguente);
- 4.2.2. 2) Tutela della qualità delle acque di tutti i corpi idrici, con particolare riguardo al lago di Tovel e all'intero bacino del fiume Sarca, previo allestimento di apposito sistema di monitoraggio chimico-biologico, in attuazione dei disposti dell'Art. 20 seguente;
- 4.2.3. 3) Progetto di rinaturalizzazione e sistemazione paesaggistica della strada della Val Genova, previa minimizzazione delle opere d'arte stradali, creazione di piazzole per il servizio di trasporto pubblico e sistemazione dell'area di parcheggio al bacino Enel (cfr. Progetto-norma n. 2);
- 4.2.4. 4) Progetto per la tutela dell'alpicoltura e per la messa in valore degli aspetti ambientali e paesaggistici delle aree a pascolo (cfr. Progetto-norma n. 9 e Art. 17 seguente - attuazione e gestione dell'azienda silvo pastorale di Val Germenega);
- 4.2.5. 5) Progetto di messa a norma dei servizi e rifugi in quota (cfr. Progetto-norma n. 6), in attuazione dell'Art. 34 L.P. 15.3.1993 n. 8;
- 4.2.6. 6) Progetti di recupero ambientale e paesaggistico delle aree degradate di cui all'Art. 30 seguente (cfr. Progetto-norma n. 7);
- 4.2.7. 7) Programma di recupero edilizio e funzionale dell'abitato di Dengolo e Masi Jon (cfr. Progetto-norma n. 5);
- 4.2.8. 8) Programmi di recupero edilizio e funzionale degli abitati di Pimont, Cavaipeda e Nagalù; di Campolo, Plagna e Cavria; di Todesca e Ragada; di Malga Diaga; di Clemp e Milegna; come cartografati entro la Tav. 37 (cfr. Progetto-norma n. 5);
- 4.2.9. 9) Direttive al progetto di sistemazione paesaggistica e forestale delle cave della Val Genova sulla base di apposito studio d'impatto ambientale sia nel periodo d'esercizio della coltivazione che a coltivazione compiuta (cfr. Progetto-norma n. 4 e Art. 28 seguente);
- 4.2.10. 10) Progetto di recupero ambientale della viabilità e servizi del Lago di Tovel, e per l'eliminazione dei generatori di corrente al di cui all'Art. 8 seguente;
- 4.2.11. 11) Progetto di tutela dei biotopi d'interesse comunale, di cui all'Art. 9 seguente;
- 4.2.12. 12) Progetto per il miglioramento dell'accessibilità e del trasporto materiali a mezzo teleferica alla Malga Campa;



4.2.13. 13) Progetto di messa in valore dei reperti, manufatti, sentieri ed aree che hanno costituito lo scenario della Prima Guerra Mondiale.

ART. 5 - DIVIETI DI CARATTERE GENERALE

5.1. Il PdP prevede il divieto di eseguire, per tutte le destinazioni d'uso di cui agli Art.li n° 6-19 successivi, e quindi su tutto il territorio del Parco, ai sensi del comma c) dell'Art. 20 L.P. 18/88:

- 5.1.1. - movimenti di terra capaci di alterare sostanzialmente il profilo naturale del terreno, fatto salvo quanto previsto all'Art. 19;
- 5.1.2. - opere di regimazione dei corsi d'acqua che comportino rilevanti manufatti o opere murarie in vista, salvo casi di comprovata necessità;
- 5.1.3. - opere di derivazione d'acqua e modifica degli invasi dai laghi naturali per scopo idroelettrico, salvo i casi previsti dall'Art. 20 seguente;
- 5.1.4. - sottrazione permanente di aree boscate che siano lesive, per ubicazione ed estensione, delle esigenze di tutela idrogeologica e di conservazione ambientale, salvo quanto previsto dall'Art. 19;
- 5.1.5. - nuove cave di qualsiasi tipo;
- 5.1.6. - nuove discariche e depositi di rifiuti o rottami di qualsiasi tipo;
- 5.1.7. - mercati ambulanti e depositi e accumuli di merci in vista all'aperto, fatte salve le autorizzazioni in essere e le tradizionali forme di manutenzione agro-silvo-pastorale;
- 5.1.8. - depositi di roulotte e campers;
- 5.1.9. - impianti di piscicoltura;
- 5.1.10. - nuove strade veicolari, ivi compreso quelle forestali, ad eccezione di quelle previste nei progetti attuativi di cui all'art.4, nei piani di assestamento e negli altri strumenti di pianificazione forestale, salvo quanto previsto agli art.li 14 e 15;
- 5.1.11. - nuovi sentieri, oltre quelli riportati nella Tav. 38, con le prescrizioni di cui all'Art. 31 seguente, fatti salvi eventuali percorsi pedonali appositamente previsti e realizzati dal Parco per finalità di osservazione naturalistica;
- 5.1.12. - costruzione e gestione di aree di campeggio oltre a quelle previste nel PdP nella Tav. 38;
- 5.1.13. - interventi edilizi ex novo, a parte quelli appositamente previsti nelle singole zone per il recupero del patrimonio esistente, la ricostruzione sugli antichi resedi e le modifiche necessarie al rinnovamento tecnologico degli impianti di risalita, con le indicazioni di cui all'Art. 34 delle presenti Norme; sono ammesse costruzioni provvisorie stagionali in funzione della gestione dei flussi viari e dei servizi del Parco, da rimuovere ad ogni fine stagione;
- 5.1.14. - la pavimentazione o bitumazione ex novo delle strade esistenti, a parte i casi espressamente previsti nell'apposito progetto-norma nonché quelli che potranno essere previsti per specifiche esigenze entro i programmi annuali di gestione, oltre alla possibilità di manutenzione del manto di usura per quelle già pavimentate o bitumate;
- 5.1.15. - la costruzione di nuovi parcheggi, oltre quelli appositamente previsti nella Tav. 38 e quelli che potranno essere previsti per specifiche esigenze entro i Programmi Annuali di Gestione;
- 5.1.16. - il sorvolo a motore ai sensi e con le deroghe della L.P. 5/96;
- 5.1.17. - nuovi attraversamenti di linee elettriche aeree ad alta tensione;
- 5.1.18. - rilevanti infrastrutture tecnologiche, anche in ampliamento di situazioni esistenti, compresa la posa in opera di paraboloidi, antenne e impianti di trasmissione dati, al di fuori delle aree previste nella Tav. 38;
- 5.1.19. - l'allestimento di qualsiasi pubblicità commerciale all'aperto, salvo limitate insegne o cartelli indicatori di particolari servizi del parco;



- 5.1.20. - emissioni di suoni, rumori e luci capaci di molestare gli animali e il godimento dei valori ambientali da parte dei visitatori, fatte salve le attività regolamentate da leggi di settore;
- 5.1.21. - impiego di motoslitte e di gatti delle nevi al di fuori delle piste e delle aree innevate necessarie per l'esercizio sportivo dello sci, salvo permessi rilasciati dal Direttore del Parco previo assenso dei proprietari, per necessità di studio, di ricerca, o di servizio del Parco; nonchè dal Sindaco per esigenze delle Amministrazioni pubbliche;
- 5.1.22. - accensione di fuochi all'aperto al di fuori degli appositi focolari predisposti e gestiti allo scopo e fatto salvo quanto previsto dalle norme in vigore; il Parco collabora con le autorità preposte alla prevenzione e repressione degli incendi;
- 5.1.23. - molestia agli animali e alle piante, compresa la raccolta di uova, larve, nidi e il collezionamento di piante e fiori, salvo i casi consentiti dalle specifiche Leggi in materia.
- 5.1.24. - il recupero dei reperti bellici della I guerra mondiale, salvo che per motivi di studio e di ricerca su autorizzazione del Direttore.
- 5.2. Ai sensi dell'Art. 31 L.P. 18/88, le centraline elettriche sono proibite, salvo i casi previsti dal PdP negli Art.li 8 e 20 seguenti, previo parere del Servizio Parchi e Foreste Demaniali di cui all'Art. 27 L.P. 18/88.
- 5.3. Sono invece di norma ammesse, salvo diversa prescrizione di zona e sempre con l'applicazione dei **"Criteri per l'esercizio della tutela ambientale negli ambiti considerati dalla normativa del Piano Urbanistico Provinciale"**, le cabine di trasformazione, le centraline telefoniche, le linee di trasporto dell'energia a bassa tensione, gli impianti solari per l'energia elettrica, le linee telefoniche, sempre con le cautele di cui all'Art. 31 L.P. 6.5.88 n. 18.
- 5.4. Nel territorio del Parco si applicano in ogni caso gli ulteriori vincoli e divieti previsti dalla normativa vigente.

CAPO II - DESTINAZIONI D'USO E GESTIONE AMBIENTALE

ART. 6 - ZONE TERRITORIALI OMOGENEE

- 6.1. Il PdP, ai sensi del 6° comma dell'Art. 11 delle Norme di Attuazione del Piano Urbanistico Provinciale, successivamente denominato PUP, dispone la modifica dei perimetri delle Riserve già previsti a suo tempo, in base alle rilevazioni di maggior dettaglio contenute negli appositi rapporti specialistici di settore ed in base alle caratteristiche naturali e ai caratteri topografici dei siti interessati. Futuri ampliamenti dei confini del Parco, come individuati dalle ricerche e rilevazioni di settore predisposti dal PdP e indicati in prima approssimazione dagli allegati al PdP, vengono proposti:
- 6.1.1. - all'attenzione della Giunta Provinciale per una prossima revisione del PUP, allo scopo di perfezionare e mandare a buon fine le politiche di gestione delle risorse di cui il Parco è responsabile;
- 6.1.2. - all'attenzione degli Enti responsabili della pianificazione urbanistica subordinata al PUP, affinché ne tengano opportunamente conto entro l'ambito dei loro poteri;
- 6.1.3. all'attenzione degli Enti proprietari interessati dall'eventuale proposta di ampliamento, affinché si predispongano a gestire le risorse ambientali secondo i principi ispiratori della presente normativa.
- 6.2. Il PdP istituisce alcune categorie di **riserve speciali**, allo scopo di predisporre azioni a lungo termine necessarie rispettivamente alla tutela di endemismi o contesti ambientali particolarmente complessi (Orso bruno, lago di Tovel e biotopi). Allo stesso tempo, considera riserve speciali anche alcune parti di territorio tutelato ascrivibili al repertorio delle riserve integrali, per il raggiungimento di particolari obiettivi conservazionali. Inoltre stabilisce una



gerarchia interna alle altre categorie di riserve che il PUP ha previsto per il territorio del Parco, secondo le specifiche seguenti:

6.2.1. S - RISERVE SPECIALI

- 6.2.1.1. S1 - tutela dell'Orso bruno delle Alpi - riserva speciale S1 (Art. 7)
- 6.2.1.2. S2 - tutela del Lago di Tovel - riserva speciale S2 (Art. 8)
- 6.2.1.3. S3 - tutela dei biotopi - riserve speciali S3 (Art. 9)

6.2.2. A - RISERVE INTEGRALI

- 6.2.2.1. A1 - riserve d'interesse scientifico - riserve speciali S4 (Art. 10)
- 6.2.2.2. A2 - riserve forestali - riserve speciali S5 (Art. 11)
- 6.2.2.3. A3 - riserve generali (Art. 12)

6.2.3. B - RISERVE GUIDATE

- 6.2.3.1. B1 - Alpi e rupi (Art. 13)
- 6.2.3.2. B2 - boschi ad evoluzione naturale (Art. 14)
- 6.2.3.3. B3 - boschi a selvicoltura naturalistica (Art. 15)
- 6.2.3.4. B4 - pascoli (Art. 16)
- 6.2.3.5. B5 - riserve a naturalità culturale (Art.17)
- 6.2.3.6. B6 - prati e coltivi, insediamento sparso (Art. 18)

6.2.4. C - RISERVE CONTROLLATE

- 6.2.4.1. C - riserve controllate (Art. 19).

6.3. Le riserve S1, S2 e S3 sono operanti su situazioni ambientali non ancora stabilmente definitive, allo scopo di indicare le procedure per il raggiungimento di nuovi equilibri. Si tratta di norme che prevalgono o integrano quelle delle zone A, B e C, allo scopo di indicare caso per caso le modalità, i comportamenti, gli indirizzi e i tempi che sono necessari al raggiungimento degli obiettivi conservazionali. Esse costituiscono dunque istituti di gestione ambientale che non riducono le superfici delle altre riserve (integrali, guidate e controllate), ma che limitano e finalizzano le prescrizioni "ordinarie" ad obiettivi più complessi e di ordine superiore, la cui realizzazione richiede comunque del tempo. Detta definizione normativa riguarda anche i biotopi, sia quelli d'interesse provinciale, la cui delimitazione e precisazione dei vincoli è di competenza esclusiva della Provincia di Trento ai sensi dell'Art. 5 della L.P. 23.6.1986 n° 14 e dell'Art. 10 della L.P. 29.8.1988 n° 28, sia quelli di interesse comprensoriale, la cui definizione è demanadata ad un apposito progetto di attuazione.

6.4. Le riserve A1 di cui all'Art. 10 seguente, le cui caratteristiche di stabilità ecologica e di esemplificazione tipologica degli ecosistemi alpini necessitano di prescrizioni e norme di tutela di particolare rigore a causa dei fini per cui sono istituite, sono egualmente definibili - per il perseguimento di questi fini - quali riserve speciali (S4).

6.5. Le riserve A2 di cui all'Art. 11 seguente, selezionate in base alle caratteristiche del tutto eccezionali dei soprassuoli boscati quali riserve forestali, egualmente rientrano nella categoria delle riserve speciali (S5) per analoghi motivi.

RISERVE SPECIALI



ART. 7 - RISERVA SPECIALE S1 - TUTELA DELL'ORSO BRUNO DELLE ALPI

7.1. Un apposito segno grafico (Tav. 37) identifica un areale di "primaria importanza" per l'Orso bruno delle Alpi (*Ursus arctos* L.), coincidente con le attuali zone di svernamento e riproduzione della popolazione residua interne all'area protetta. La normativa di cui al presente Articolo resta in vigore fino all'effettuazione del "Piano di recupero dell'Orso bruno" previsto dal Piano Faunistico del Parco e dal Progetto norma n. 10 del PdP (con diretto riferimento alle 4 Risoluzioni finali del Workshop del 18-20.9.1992 alle Viote del M. Bondone).

7.2. Alla scadenza di ciascuna verifica tecnica del PdP come prevista dall'Art. 2, sarà valutato se le prescrizioni del presente Articolo siano ancora conformi alle necessità conservazionali o se non siano superate dall'evoluzione della popolazione ursina

7.3. L'attività selvicolturale potrà essere esercitata sulla base di opportuni accordi con gli enti proprietari, da prendersi a seguito delle specifiche indicazioni fornite dal Parco mediante i **Programmi annuali di gestione**, ai sensi del comma 2 dell'Art. 24 della L.P. 6.5.1988 n.1, con indicazioni da considerarsi integrative di quelle contenute nei **Piani di Assestamento forestale**.

7.4. Pertanto l'attività selvicolturale è consentita con le modalità previste dai **Piani di Assestamento forestale**, ma in modo parzialmente condizionato, in quanto le utilizzazioni dovranno essere realizzate nei periodi dell'anno più opportuni alla frequentazione del plantigrado ed eseguite con modalità tali da ridurre al minimo il disturbo.

7.5. E' vietata di norma l'apertura di nuove strade. L' eventuale viabilità forestale, ad esclusivo servizio del bosco, o prevista nei progetti attuativi del Parco, è ammessa salvo che non vengano messi in luce, in sede progettuale, particolari impatti con le specifiche aree di svernamento dell'Orso bruno da verificare di volta in volta da parte del Parco. Le eventuali piste d'esbosco, integrative della rete primaria di servizio forestale, saranno sempre abbandonate alla rivegetazione spontanea o saranno oggetto di intervento di ripristino ambientale al termine dello specifico utilizzo cui sono destinate, a cura e spese del Parco.

7.6. Le attività venatorie e la pesca sono ugualmente riservate solo agli aventi diritto, ai sensi dell'Art. 28, comma 3, lettera b) della L.P. 6.5.1988 n. 18, con le prescrizioni seguenti: in variante al calendario venatorio e in accordo con il **Piano Faunistico**, ogni attività venatoria cessa con il primo novembre, salvo la caccia di selezione degli ungulati; il capriolo maschio tuttavia può essere sottoposto a selezione solo dal 15 agosto al 15 ottobre. Eventuali ulteriori varianti al calendario venatorio, a seguito delle possibili modificazioni della situazione in atto, potranno essere proposte in sede di formazione dei **Programmi Annuali di gestione**.

7.7. Dal punto di vista della disciplina degli accessi e del transito dei visitatori non residenti nei Comuni interessati dalla riserva, è rigorosamente proibito abbandonare i sentieri e le aree di sosta appositamente segnalate, con deroga solo per le attività di servizio e quelle riservate agli aventi diritto per l'espletamento delle attività agro-silvo-pastorali. E' comunque vietato a chiunque svolgere attività che arrechino disturbo agli animali.

7.8. I prelievi delle risorse riproducibili sono consentiti in modo rigorosamente riservato ai soli residenti nei comuni interessati dalla riserva e secondo gli usi locali.

7.9. L'attività di pascolamento è limitata alle zone indicate (Zona B4, Art.li 14, 15 e 16) e secondo le modalità d'uso tradizionali.

7.10. Il Parco può stipulare convenzioni ed accordi con i coltivatori che sono attivi nell'area del Parco o nelle sue immediate vicinanze (con particolare riguardo alla zona della melicoltura) per la creazione di colture finalizzate all'esclusiva alimentazione della fauna selvatica. La localizzazione di tali aree dovrà essere tale da ridurre al minimo possibili interferenze con le altre colture locali.

ART. 8 - RISERVA SPECIALE S2 - TUTELA DEL LAGO DI TOVEL



8.1. Un apposito segno grafico (Tav. 37) individua il sottobacino idrico da cui dipende lo stato ambientale del lago. L'area va assunta in primo luogo quale indicazione zonale di una continua attività di monitoraggio dei diversi fattori ambientali e in secondo luogo quale ambito di applicazione della presente normativa di tutela.

8.2. Valgono le norme di cui all'Art. 7, laddove l'area è compresa entro quella dichiarata di "riserva speciale S1" orientata alla tutela delle zone di svernamento dell'Orso bruno; valgono le norme di cui all'Art. 9 seguente, laddove l'area è compresa entro il perimetro del biotopo d'interesse provinciale n. 47. Sono fatte salve le disposizioni che saranno dettate dalla Giunta Provinciale in sede di individuazione del biotopo ai sensi della L.P. 14/86 e successive modificazioni.

8.3. Il PdP prevede la promozione di un progetto attuativo (adottato dal Parco ai sensi del comma 2 dell'Art. 24 della L.P. 18/88) di cui all'Art. 4 punto 10 delle presenti Norme, per la declassazione e definitiva pedonalizzazione della strada provinciale n. 14, nel tratto compreso fra le progressive chilometriche 10,600 - 11,970, per il recupero ambientale della viabilità e servizi del Lago di Tovel, e per l'eliminazione dei generatori di corrente (motori a scoppio, gruppi elettrogeni e impianti di riscaldamento che utilizzano carburanti di qualsiasi natura), previo allacciamento degli immobili alla rete di energia elettrica.

8.4. Il progetto attuativo di cui al comma precedente studierà il percorso di una strada carrabile di disimpegno, dal parcheggio alla località Ciarecia, da classificare come agro-silvo-pastorale di ml. 3,00 di carreggiata. Contestualmente all'apertura di detto disimpegno, l'Ente Parco procederà ad interdire fisicamente al traffico carrabile il tratto lungo lago corrispondente, previo ripristino naturalistico delle scarpate e di parte dell'attuale carreggiata, al fine di adibirlo permanentemente a sentiero pedonale percorribile anche da portatori di handicap.

8.5. Poiché l'area del lago costituisce una zona umida dichiarata di interesse internazionale ai sensi della Convenzione di Ramsar e fa parte dell'elenco provinciale dei biotopi anche per la presenza del *Woloszynskya coronata* Thompson, dal punto di vista della disciplina urbanistico-territoriale, il PdP prevede gli interventi necessari alla difesa e allo sviluppo degli endemismi e al godimento dell'ambiente da parte dei visitatori del parco, nonché alla ricerca scientifica e all'utilizzo delle risorse per le attività didattiche ed educative, ed in particolare le seguenti:

8.5.1. - promozione della ricerca scientifica sulla *Woloszynskya coronata* Thompson ed in particolare sulle modalità di ripristino delle condizioni straordinarie di popolamento delle acque del lago;

8.5.2. - continuo monitoraggio della rete fognante circumlacuale e relativo depuratore, effettuato dal Comune, con obbligo per i proprietari di rifacimento dei tratti o degli impianti eventualmente mancanti, dissestati o non funzionanti;

8.5.3. - promozione della progressiva acquisizione in proprietà da parte del Parco di tutto il patrimonio edilizio residenziale e alberghiero esistente sulle sponde del lago e nelle sue pertinenze, qualora e di volta in volta che i privati proprietari di questi beni intendano stipulare con l'Ente Parco atti di vendita dei manufatti edilizi esistenti; detta acquisizione è pertanto consensuale e non prevede vincoli preordinati all'espropriazione;

8.5.4. - abbandono e cauta rimozione programmata degli edifici, mano a mano che questi siano divenuti di proprietà pubblica;

8.5.5. - trasformazione e gestione a **Centro di servizio del Parco** (con allestimento di zone di riparo dei visitatori in caso di maltempo, servizi igienici pubblici, luogo di raccolta materiali di studio, forestaria campagne naturalistiche, casa del custode, sala con informazioni video, centro guide naturalistiche, ecc.), dell'attuale **Centro visitatori del Parco**, con lo spostamento dei servizi e delle attività attualmente presenti entro il centro abitato di Tuenno, previo accordo con il Museo Tridentino di Scienze Naturali, prestatario di parte dei materiali espositivi;

8.5.6. - rimozione delle strutture di rilevamento ambientale del Centro Sperimentale di S. Michele attualmente poste nel lago e loro sostituzione con strumenti di misurazione e sensori



- collocati nello stesso punto, ma semi-sommersi e con spostamento delle centraline e degli apparecchiature opportunamente mimetizzate in apposite strutture entro il limitrofo sottobosco;
- 8.5.7. - continuo monitoraggio delle acque del lago, con particolare riguardo alla presenza di inquinanti, di alghe, di fenomeni di eutrofizzazione e di carenza di fitoplancton;
- 8.5.8. - opera di bonifica cauta e progressiva degli inquinanti non biodegradabili depositati sul fondo del lago, da realizzarsi dopo un ulteriore rilevamento della loro consistenza e diffusione;
- 8.5.9. - manutenzione ordinaria dei sentieri pedonali e delle piazzole di sosta, con divieto di lastricatura di qualunque tipo e/o di spargimento di cloruro di calcio o di qualsiasi altra sostanza in uso per la manutenzione del manto stradale;
- 8.5.10. - opere di rinaturalizzazione e piantagione alberi e arbusti - scelti entro le specie caratteristiche della flora locale - dei resedi edilizi dismessi o delle altre zone manomesse;
- 8.5.11. - regolamentazione delle modalità di pesca nel lago e di gestione delle immissioni di avanotti nei torrenti del sottobosco, secondo quanto previsto dalla **Carta ittica** di cui alla L.P. 12.12.1978 n. 60.
- 8.6. Per il patrimonio abitativo privato esistente nella zona circumlacuale è fatto obbligo ai proprietari di allacciare tutti gli scarichi (acque bianche e nere) alla rete fognaria comunale. Gli interventi che prevedono l'impegno diretto del Parco saranno previsti di volta in volta nel **Programma annuale di gestione**.
- 8.7. L'accesso dei visitatori è consentito unicamente a piedi, con le limitazioni di numero derivanti dalla dimensione del parcheggio esistente e con i disposti di cui ai seguenti Art.li 31 e 32.
- 8.8. Le tradizionali attività di tipo agro-silvo-pastorale in tutta l'area sono mantenute secondo gli usi locali, salvo quanto previsto nelle aree di riserva S1 di cui all'Art. 7.
- 8.9. Fino al momento della sua definitiva pedonalizzazione a seguito del progetto attuativo n. 10 all'art. 4 è di norma fatto divieto ai veicoli di transitare e sostare sulla strada provinciale n. 14 del lago di Tovel, nel tratto compreso fra le progressive chilometriche 10,600 - 11,970, con le seguente deroghe:
- 8.9.1. - ai veicoli del personale addetto alla manutenzione della strada provinciale e delle strade comunali, del personale dell'Ente Parco, del personale forestale impiegato in zona, dei vigili del fuoco e degli addetti ai servizi pubblici in genere;
- 8.9.2. - agli automezzi e alle macchine adibite all'esbosco e al trasporto del legname;
- 8.9.3. - ai veicoli dei residenti di Tuenno, Terres, Flavon, Cunevo, dei titolari di uso civico o di diritti reali su beni ubicati a monte della progressiva chilometrica 10,00;
- 8.9.4. - tutti i veicoli ammessi al transito devono osservare una velocità limitata a 10 Km/h e saranno sempre muniti di apposito contrassegno rilasciato dai Sindaci interessati, nella misura di un veicolo per nucleo familiare, da esporre in evidenza sul cruscotto al momento dell'ingresso nella zona regolamentata;
- 8.9.5. - per tutti i veicoli, ad eccezione di quelli di cui al punto a), vige la limitazione del transito nelle giornate di luglio ed agosto e nella giornate festive di tutto l'arco dell'anno tra le fasce orarie 9.00-12.00 e 13.30-18.00 salvo deroghe in caso di necessità da rilasciare da parte dei sindaci dei comuni di cui al punto c).
- 8.10. La presente regolamentazione a carattere sperimentale potrà essere motivatamente modificata nei **Programmi annuali di gestione** del Parco di cui all'art. 24 della L.P. 18/88, previa consultazione con i Comuni interessati.

ART. 9 - RISERVE SPECIALI S3 - TUTELA DEI BIOTOPI



9.1. **I biotopi d'interesse provinciale** inclusi nel territorio del Parco sono stati individuati dal PUP sulla base della L.P. 14/86, secondo il seguente elenco:

- 9.1.1. n. 46 - Malga Flavona (Tuenno)
- 9.1.2. n. 47 - Lago di Tovel (Tuenno)
- 9.1.3. n. 54 - Pian degli Uccelli (Pinzolo)
- 9.1.4. n. 55 - Fratta del Bagol (Pinzolo)
- 9.1.5. n. 56 - Paludi di Bocenago (Pinzolo)
- 9.1.6. n. 57 - Paludi di Darè (Pinzolo).

9.2. Il PdP conferma gli areali individuati dal PUP con apposito segno grafico (Tav. 37). Ai sensi dell'Art. 5 della L.P. 23.6.1986 n° 14 e dell'Art.10 della L.P. 29.8.1988 n° 28, il PdP dispone sui biotopi d'interesse provinciale vincoli di tutela di carattere generale che comportano:

- 9.2.1. - il divieto di modificare o alterare in alcun modo gli elementi che compongono il biotopo;
- 9.2.2. - il divieto di depositare rifiuti o materiali di qualsiasi genere o di operare scavi, cambiamenti di coltura, opere di bonifica o prosciugamento del terreno.
- 9.2.3. - il divieto di spargere cloruro di calcio sui sentieri e di far uso di presidi sanitari nelle pratiche colturali permesse;

9.3. Chiunque debba effettuare interventi che possono modificare lo stato fisico e/o biologico dei territori interessati, deve essere autorizzato dalla Giunta provinciale.

9.4. Per quanto riguarda le attività di gestione ambientale, in particolare:

- 9.4.1. - per la tutela del biotopo n. 46 (Malga Flavona), sono consentite le tradizionali attività di carattere agro-silvo-pastorale secondo gli usi locali.
- 9.4.2. - per il biotopo n. 47 (Lago di Tovel) valgono i disposti dell'Art. 8; nell'area circumlacuale identificata dal biotopo è fatto divieto di esercizio di qualsiasi attività venatoria.
- 9.4.3. - per i biotopi n. 54-57 (Prati torbosi di Pinzolo), sono consentite le tradizionali attività di carattere agro-silvo-pastorale secondo gli usi locali.

9.5. Sono fatte salve tutte le disposizioni che saranno dettate dalla Giunta Provinciale in sede di individuazione dei biotopi ai sensi della citata L.P. 14/86 e successive modificazioni. Le finalità conservazionali e le specifiche esigenze di tutela ambientale di tipo localizzato saranno precisate dalle apposite istruttorie provinciali in corso di allestimento, ai sensi della citata L.P. 14/86. Fino alla specificazione di questi dispositivi di tutela, valgono le prescrizioni di zona relative alle singole destinazioni d'uso (Art.li 11-19) integrate dalle seguenti norme. In caso di contraddizione, valgono le norme più restrittive.

9.6. Dal punto di vista della disciplina urbanistico-territoriale, sono consentiti gli interventi di ordinaria manutenzione delle infrastrutture e degli insediamenti eventualmente esistenti. Sono consentiti, in particolare:

- 9.6.1. - la manutenzione ordinaria della rete dei sentieri esistenti e delle loro attrezzature di servizio (Tav. 38) sulla base dei disposti del seguente Art. 31;
- 9.6.2. - la manutenzione ordinaria e il restauro conservativo dei manufatti edilizi, in base alle prescrizioni normative e alle specifiche dell'Art. 34.

9.7. Il PdP specifica gli areali relativi ai biotopi d'interesse comunale, la cui finalità di conservazione sarà dettagliata da apposite istruttorie previste in un Progetto di Attuazione del PdP redatto ai sensi dell'Art. 24 L.P. 18/88, sotto la diretta direzione del Parco previa stipula di apposita convenzione con l'amministrazione proprietaria. In attesa di questa regolamentazione, il PdP ammette la prosecuzione delle tradizionali attività di carattere agro-silvo-pastorale secondo gli usi locali ivi inclusa l'attività venatoria la pesca e la raccolta dei prodotti del sottobosco, mentre dispone vincoli di tutela di carattere generale che comportano:

- 9.7.1. a) il divieto di modificare o alterare in alcun modo gli elementi che compongono il biotopo;



9.7.2. b) il divieto di depositare rifiuti o materiali di qualsiasi genere o di operare scavi, cambiamenti di coltura, opere di bonifica o prosciugamento del terreno;

9.7.3. c) il divieto di spargere cloruro di calcio sui sentieri e di far uso di fertilizzanti chimici e di presidi sanitari per le pratiche colturali permesse.;

RISERVE INTEGRALI

ART. 10 - ZONA A1 - RISERVE D'INTERESSE SCIENTIFICO (S4)

10.1. Il PdP individua come **riserve di interesse scientifico** le riserve speciali (S4) costituite da aree selezionate, rappresentative di contesti territoriali diversi fra loro, che costituiscono veri e propri "transetti tipologici" dell'ambiente alpino, comprese di norma entro sottobacini idrografici unitari, dalle alte quote al fondovalle.

10.2. Al fine di istituire in queste aree attività di osservazione scientifica dell'evoluzione naturale degli ecosistemi alpini, ai sensi dell'Art. 25 L.P. 18/88, il Parco promuove la stipula di apposite convenzioni con gli enti proprietari per l'affitto o per l'acquisizione in uso permanente delle aree relative, anche con lievi variazioni rispetto alla perimetrazione della cartografia (tav.36 e 37) derivanti da osservazioni eseguite in loco.

10.3. Qualora l'acquisizione sia andata a buon fine, dal momento della sottoscrizione dell'apposito contratto o convenzione, nelle aree suddette ogni attività di utilizzo, di permanenza antropica o di prelievo delle risorse di qualunque tipo è rigorosamente proibita, anche ai sensi dei punti b) e f) dell'Art. 28 L.P. 18/88. In questo caso, la percorribilità esclusivamente pedonale di queste aree sarà limitata ai pochi sentieri segnalati (Tav. 38), con divieto assoluto di abbandonarli, salvo per motivi di servizio, di ricerca scientifica e/o di gestione naturalistica delle risorse ambientali, previa autorizzazione scritta del Direttore del Parco.

10.4. Ai sensi del comma 2 dell'Art. 24 della L.P. 18/88, la Giunta del Parco, sulla base dell'esperienza, provvederà ad emanare un regolamento per il rilascio di detti permessi, sentito il Comitato Scientifico, con precisazione dei casi in cui è obbligatorio che il visitatore, ancorché sollecitato da motivazioni scientifiche, sia accompagnato dal personale del Parco.

10.5. Ai sensi dell'Art. 35 seguente, il Parco promuove la stipula di apposite convenzioni con Università ed Enti di Ricerca per lo studio dell'evoluzione naturale degli ecosistemi alpini, con l'osservazione ed il rilevamento dei fenomeni biotici ed abiotici presenti nelle riserve S4 e per la periodica pubblicazione dei dati rilevati.

10.6. Su proposta del Direttore del Parco, sentito l'Ente proprietario, potranno essere consentiti su queste zone, in caso di assoluta necessità, interventi di difesa ambientale di tipo straordinario; su delibera conforme della Giunta esecutiva, sentito il Comitato Scientifico, potranno essere consentiti prelievi di controllo e interventi di selezione zoo-sanitaria (prelievi faunistici necessari per la presenza o per prevenire patologie di particolari gravità, ecc.), con l'ausilio dei locali aventi diritto.

10.7. Le **riserve d'interesse scientifico** non sono recintate, ma sono segnalate da appositi cartelli posti ai confini e sui sentieri di accesso esistenti, con l'indicazione esplicita delle presenti norme di tutela.

10.8. Fino a che l'acquisizione prevista al 2° comma del presente Articolo non vada a buon fine, le aree sono definite dalle specifiche destinazioni d'uso del suolo di cui alla Tav. 36 del PdP con l'applicazione delle relative norme di attuazione.

ART. 11 - ZONA A2 - RISERVE FORESTALI (S5)



11.1. Il PdP individua come **riserve forestali** le riserve speciali (S5), costituite da formazioni forestali di alto interesse naturalistico che costituiscono aree di osservazione scientifica dell'evoluzione naturale ed incontrollata degli ecosistemi forestali.

11.2. Al fine di istituire in queste aree attività di osservazione scientifica dell'evoluzione naturale degli ecosistemi alpini, ai sensi dell'Art. 25 L.P. 18/88, il Parco promuove la stipula di apposite convenzioni con gli enti proprietari per l'affitto o per l'acquisizione in uso permanente delle aree relative e dei manufatti ivi presenti, anche con lievi variazioni rispetto alla perimetrazione della cartografia (tav.36 e 37) derivanti da osservazioni eseguite in loco.

11.3. Qualora l'acquisizione sia andata a buon fine, dal momento della sottoscrizione dell'apposito contratto o convenzione, nelle aree suddette ogni attività di carattere selvicolturale è rigorosamente proibita.

11.4. Ai sensi dell'Art. 35 seguente, il Parco promuove la stipula di apposite convenzioni con Università ed Enti di Ricerca per lo studio dell'evoluzione naturale degli ecosistemi alpini, con l'osservazione ed il rilevamento dei fenomeni biotici ed abiotici presenti nelle riserve e per la periodica pubblicazione dei dati rilevati.

11.5. Sono consentiti, in caso di assoluta necessità, interventi di difesa ambientale di tipo straordinario. Le riserve speciali forestali non sono recintate, ma sono segnalate da appositi cartelli posti ai confini e su tutti i sentieri di accesso esistenti, con l'indicazione esplicita delle presenti norme di tutela.

11.6. Per le attività venatorie valgono le norme di cui agli Art.li 7 e 27. Per la raccolta dei prodotti del sottobosco, valgono le norme di cui agli Art.li 7, 24 e 25.

11.7. Fino a che l'acquisizione prevista al 2° comma del presente Articolo non vada a buon fine, le aree sono definite dalle specifiche destinazioni d'uso del suolo di cui alla Tav. 36 del PdP con l'applicazione delle relative norme di attuazione.

ART. 12 - ZONA A3 - RISERVE GENERALI

12.1. Le **riserve generali** sono riserve integrali costituite in prevalenza dagli ambienti alpini di alta quota e come tali storicamente caratterizzati da un grado di antropizzazione minimo, con la consistente presenza di vaste aree indisturbate e remote. Vi sono consentiti solo gli interventi necessari per lo sviluppo della ricerca scientifica e per l'utilizzo ai fini didattico-educativi propri di un parco naturale, ed in particolare i seguenti:

12.1.1. - manutenzione ordinaria e straordinaria della rete dei sentieri segnalati e delle loro attrezzature di servizio (Tav. 38) sulla base dei disposti del seguente Art. 31;

12.1.2. - recupero edilizio e funzionale dei manufatti edilizi designati a servizio del Parco o di rifugio, ristoro visitatori e simili, in base alle prescrizioni normative e alle specifiche tecniche degli Art.li 33 e 34 seguenti;

12.1.3. - recupero e miglioramento funzionale e paesaggistico degli impianti a teleferica e relative aree di servizio, predisposti per l'approvvigionamento dei rifugi e/o per il trasporto a discarica dei rifiuti solidi o liquidi (Tav. 38);

12.1.4. - demolizioni di manufatti incongrui con le finalità del Parco, sulla base di apposita istruttoria di cui all'Art. 34 seguente.

12.2. Possono essere previsti appositi progetti unitari di recupero ambientale e paesaggistico per il ripristino naturalistico di zone manomesse di cui all'Art. 29 seguente.

12.3. Le acque dei laghi naturali non possono di norma essere derivate a fini idroelettrici, ad evitare la perdita di naturalità derivante dalla continua oscillazione del livello dell'acqua: tutte le concessioni esistenti dovranno essere pertanto verificate da apposite istruttorie da riportare di volta in volta nei **Programmi annuali di gestione**, ai sensi del comma 2 dell'Art. 24 L.P. 18/88.

12.4. Sono vietati, di norma, tutti i prelievi delle risorse riproducibili. In modo rigorosamente riservato, tuttavia, questi sono consentiti solo ai residenti nei diversi Comuni del Parco e secondo



gli usi locali, limitatamente alla raccolta dei funghi e prodotti del sottobosco, ai sensi degli Art.li 24 e 25 seguenti. In deroga a questo principio generale, possono essere oggetto di prelievo silviculturale quelle particelle forestali che siano suscettibili di utilizzazione in base alle previsioni dei **Piani di assestamento forestale**.

12.5. Nelle aree di pascolo abbandonato non è previsto alcun intervento di rimboschimento e la ricolonizzazione del bosco verso le quote più alte è lasciata alla libera evoluzione naturale.

12.6. Le attività venatorie sono riservate unicamente agli aventi diritto e limitate ai prelievi di selezione dei soli ungulati, come specificato dall'Art. 27 seguente, viste le disposizioni del Piano Faunistico redatto ai sensi dell'Art. 28 della citata L.P. 6.5.1988 n. 18. L'esercizio della pesca è proibito ai sensi dell'Art. 28, comma terzo lettera f) della L.P. 18/88.

12.7. Dal punto di vista della disciplina degli accessi e del transito dei visitatori, che di norma è consentito unicamente a piedi, con divieto di qualunque altro mezzo di locomozione, è proibito abbandonare i sentieri e le aree di sosta appositamente segnalate, con l'unica eccezione per le attività riservate agli aventi diritto e per l'attività di scalata alpinistica nelle aree a questo predisposte.

12.8. Ai sensi dell'Art. 35 seguente, il Parco promuove la stipula di apposite convenzioni con Università ed Enti di Ricerca per lo studio dell'evoluzione naturale degli ecosistemi alpini, con l'osservazione ed il rilevamento dei fenomeni biotici ed abiotici presenti nelle riserve e per la periodica pubblicazione dei dati rilevati.

12.9. Su segnalazione del Direttore di Parco, sentito l'Ente proprietario, potranno essere effettuati, in caso di assoluta necessità, interventi di difesa ambientale di tipo straordinario; le relative proposte, fatti salvi i casi di imprevedibilità e di urgenza di cui al terzo comma dell'art. 24 della L.P. 18/88, dovranno essere riportate dal **Programma Annuale di gestione** del Parco.

12.10. Per la disciplina degli accessi, il Direttore del Parco può autorizzare, in accordo con l'Ente proprietario, eventuali deroghe per motivate esigenze di gestione ambientale e di ricerca scientifica.



RISERVE GUIDATE

ART. 13 - ZONA B1 - ALPI E RUPI

13.1. Gli ambienti alpini di alta quota definiti **Alpi e rupi** sono del tutto simili alle **riserve generali** di cui all'Articolo precedente, salvo per il maggior grado di antropizzazione. In essi sono consentiti tutti gli interventi necessari per lo sviluppo della ricerca scientifica e per l'utilizzo didattico-educativo proprio di un parco naturale, ed in particolare le seguenti:

13.1.1. - manutenzione ordinaria e straordinaria della rete dei sentieri segnalati e delle loro attrezzature di servizio (Tav. 38) sulla base dei disposti del seguente Art. 31;

13.1.2. - recupero edilizio e funzionale dei manufatti edilizi esistenti, in base alle prescrizioni normative e alle specifiche tecniche dell'Art. 34 seguente;

13.1.3. - recupero e miglioramento funzionale e paesaggistico degli impianti a teleferica e relative aree di servizio predisposti per l'approvvigionamento dei rifugi e/o per il trasporto a discarica dei rifiuti solidi o liquidi (Tav. 38);

13.1.4. - demolizioni di manufatti incongrui con le finalità del Parco, di cui alle prescrizioni della categoria I dell'Art. 34 seguente.

13.2. I prelievi delle risorse riproducibili sono regolamentati dagli Art.li 24, 25 e 27 seguenti. Le attività di pascolo e monticazione possono essere recuperate e promosse senza limitazioni entro le aree individuate dai Piani di assestamento forestale. Nelle aree di pascolo abbandonato non è previsto alcun intervento di rimboschimento e la ricolonizzazione del bosco verso le quote più alte è lasciata alla libera evoluzione naturale.

13.3. Le formazioni boschive sono lasciate ai naturali processi evolutivi; in deroga a questo principio generale, possono essere oggetto di prelievo silviculturale quelle particelle forestali che siano suscettibili di utilizzazione in base alle previsioni dei **Piani di assestamento forestale**.

13.4. Le attività di prelievo ittico e venatorio sono specificate dall'Art. 27 seguente, viste le disposizioni del Piano Faunistico redatto ai sensi dell'Art. 28 della citata L.P. 6.5.1988 n. 18.

13.5. L'accesso e il transito dei visitatori è consentito unicamente a piedi, con divieto di qualunque altro mezzo di locomozione. Il Direttore del Parco, sentito l'Ente proprietario, può autorizzare eventuali deroghe per il transito di mezzi motorizzati, per motivate esigenze di gestione ambientale e di ricerca scientifica. Sono fatti salvi tutti gli usi locali ed i diritti dei residenti nel territorio del Parco.

ART. 14 - ZONA B2 - BOSCHI AD EVOLUZIONE NATURALE

14.1. Il PdP ha identificato con un apposito segno grafico le aree boscate a prevalente funzione di **protezione ambientale** entro cui, ai sensi dei vigenti **Piani di assestamento forestale** non sono di norma prevedibili utilizzazioni selvicolture di qualche rilievo e pertanto sono lasciate ai naturali processi evolutivi. Pertanto possono essere oggetto di prelievo silviculturale quelle particelle forestali che siano suscettibili di utilizzazione in base alle previsioni dei piani citati.

14.2. La destinazione non pone quindi un vincolo assoluto o durevole di non utilizzazione - pur con le modalità previste dall'Art. 7 e 8, ove presenti -, ma prende atto di una situazione oggettiva di marginalità o di abbandono per intervenuta antieconomicità dei tagli, da cui consegue di norma la corrispondente definizione di queste aree quali "boschi di protezione". Per quanto sopra, il confine fra la riserva guidata B2 e la riserva guidata B3 - di cui all'Art. 15 seguente - è da considerarsi indicativo, essendo stato desunto sulla base delle prevalenti previsioni dei singoli **Piani di assestamento forestale** attualmente vigenti. Sono sempre ammessi interventi ricostitutivi del bosco previsti da specifici programmi di settore, ove ritenuto



necessario per il potenziamento ed il recupero dei requisiti di naturalità ed efficienza ecologico-ambientale.

14.3. Per le necessità di monticazione le mandrie possono transitare in queste zone per i loro spostamenti da un alpeggio ad un'altro.

14.4. Nelle aree di pascolo abbandonato non è previsto alcun intervento di rimboschimento e la ricolonizzazione del bosco verso le quote più alte è lasciata alla libera evoluzione naturale, con la sola eccezione - opportunamente prevista dai **Piani di assestamento forestale** - di situazioni con terreni franosi, nei casi di difesa dalle valanghe, o nei casi di manutenzione dei prati nelle aree di pertinenza degli edifici confermati in uso dal PdP.

14.5. Tutti i prelievi delle altre risorse riproducibili oltre il bosco sono ammessi, secondo i disposti degli Art.li 24, 25 e 27.

14.6. E' vietato costruire nuove strade forestali, salvo il caso che queste siano previste nei **Piani di assestamento forestale** a diretto servizio dei boschi a selvicoltura naturalistica di cui alla zona B3.

14.7. Sulle strade forestali i visitatori sono ammessi a piedi, a cavallo e con l'uso di biciclette e *mountain bike*. Valgono comunque le norme di cui agli art.li 31 e 32.

14.8. Per i fabbricati esistenti, valgono le norme del seguente Art. 34.

ART. 15 - ZONA B3 - BOSCHI A SELVICOLTURA NATURALISTICA

15.1. Sono costituiti dalle **aree boscate a funzione multipla**, entro cui si attua la selvicoltura naturalistica ai sensi dell'Art. 26 L.P. 18/88. Le forme di utilizzazione selvicolturale sono precisate dai **Piani di assestamento forestale**, che potranno essere aggiornati confermando le seguenti linee guida di carattere generale:

15.1.1. - pianificazione delle utilizzazioni e degli interventi selvicolturali in modo da conseguire la salvaguardia ovvero il potenziamento e il recupero dei requisiti di naturalità e di stabilità degli ecosistemi forestali;

15.1.2. - promozione della rinnovazione naturale del bosco, della complessità strutturale dei soprassuoli e massima valorizzazione delle specie autoctone; nelle peccete e nelle abetine sono da favorire le specie carenti ed in particolare le latifoglie e il Larice;

15.1.3. - assicurazione prioritaria del durevole assolvimento delle funzioni protettive e idrogeologiche dei soprassuoli boscati;

15.1.4. - preservazione al naturale imboschimento dei pascoli abbandonati, permettendo la espansione verso le quote più alte della superficie forestale del Parco;

15.1.5. - preservazione dinamica degli aspetti ambientali delle fasce contermini ai sentieri segnalati nella Tav. 38, con attenzione particolare alle vedute sul paesaggio circostante e alla selezione di piante singole o a gruppi per costituire angoli di bosco di particolare pregio estetico o naturalistico. Su alcuni di questi sentieri il Parco predispone, in accordo con gli Enti locali interessati, specifici progetti per la realizzazione di percorsi guidati di osservazione naturalistica del bosco.

15.2. Il confine fra la riserva guidata B3 - di cui all'Art. 15 - e la riserva guidata B4 ha valore indicativo, in quanto dipendente dalle prescrizioni assunte di volta in volta dai **Piani di assestamento forestale**.

15.3. Per le necessità di monticazione le mandrie possono transitare in queste zone per i loro spostamenti da un alpeggio ad un'altro.

15.4. Tutti i prelievi delle altre risorse riproducibili oltre il bosco sono ammessi, secondo i disposti degli Art.li 24, 25 e 27.

15.5. La viabilità esistente (o quella prevista dalla pianificazione forestale e giudicata compatibile con gli obiettivi conservazionali) è regolata dagli Art.li 31 e 32 seguenti. I visitatori



sono ammessi sulle strade forestali a piedi, a cavallo e con l'uso di biciclette, salvo casi particolari stabiliti dalla Giunta esecutiva del Parco.

15.6. Alcuni sentieri - indicati dalla Tav. 38 del PdP come **percorsi di autoistruzione** - sono appositamente riservati alla osservazione e alla conoscenza attiva della natura.

15.7. Il PdP tutela da qualsiasi manomissione alcuni alberi secolari, specificatamente indicati nella Tav. 37, che vengono definiti **monumenti vegetali** e la cui presenza sul terreno sarà contrassegnata da appositi cartelli di dimensioni opportune, a cura della Direzione del Parco, posti alla quota del terreno. La lista di questi alberi viene verificata, aggiornata ed integrata dal Parco, in concomitanza con le periodiche revisioni dei piani di assestamento forestale. Il Parco si riserva altresì di tutelare dal taglio alberi di grande dimensione o con chiome eccezionalmente espanse per finalità conservazionali per l'avifauna, l'entomofauna, ecc.; anche in questo caso i singoli esemplari saranno contrassegnati a cura della Direzione del Parco.

15.8. Per i fabbricati esistenti, valgono le norme del seguente Art. 34.

ART. 16 - ZONA B4 - PASCOLI

16.1. Il PdP tutela nella loro diversità rispetto al contesto circostante le **aree tuttora destinate a pascolo** del bestiame bovino asciutto o da latte e come tali soggette monticazione, nonchè le aree destinate al pascolamento di ovi-caprini.

16.2. Le aree destinate al pascolo sono individuate nella Tav. 36 e sono dettagliate nelle loro potenzialità specifiche nella Tav. 37. I dispositivi del presente Articolo sono validi anche per le aree a pascolo ricadenti in zona C di cui all'Art. 19 seguente.

16.3. La difesa e valorizzazione delle attività di pascolo in essere costituisce obiettivo prioritario del PdP. La Tav. 37 individua a livello indicativo le aree che possono essere utilizzate a pascolo bovino e ovicaprino (senza escludere una destinazione rispetto all'altra) e i ruderi ricostruibili in via prioritaria anche mediante interventi promossi dal Parco. I pascoli sono serviti di norma da idonee strutture edilizie di appoggio riferibili o alla classe VIII (malga attiva) o alla classe II (rudere) di cui al successivo art. 34.

16.4. I concessionari sono responsabili della razionale gestione dei liquami (raccolta, maturazione e spargimento) e del regolare possesso preventivo del certificato veterinario del bestiame alpeggiato.

16.5. Nella aree a pascolo è praticato l'alpeggio delle mandrie secondo gli usi locali, con la presenza di possibili forme di agriturismo all'interno o in appoggio alle strutture edilizie esistenti, secondo la regolamentazione di cui all'Art. 34.

16.6. I concessionari cureranno la buona manutenzione dei prati, distinguendo in essi le eventuali zone da lasciare al naturale rimboschimento rispetto a quelle dove il pascolamento o un eventuale attività di sfalcio regolare consenta la conservazione dei prati e la conseguente netta delimitazione fra prati e bosco. Tutti i prelievi delle altre risorse riproducibili entro le zone a pascolo sono ammessi, secondo i disposti degli Art.li 24, 25 e 27.

16.7. E' vietato costruire nuove strade salvo il caso che queste siano previste dai **Piani di assestamento forestale**.

16.8. Il transito motorizzato è consentito secondo le modalità di cui agli Art.li 31 e 32 seguenti.

16.9. L'accesso e il transito dei visitatori nelle zone pascolive è consentito unicamente a piedi, con divieto di qualunque altro mezzo di locomozione. Il Direttore del Parco, sentito l'Ente proprietario, può autorizzare eventuali deroghe per il transito di mezzi motorizzati, per motivate esigenze di gestione ambientale e di ricerca scientifica. Tuttavia, i visitatori sono comunque ammessi sulle strade esistenti a piedi, a cavallo e con l'uso di biciclette, salvo casi particolari stabiliti dalla Giunta esecutiva del Parco ai sensi del comma 2 dell'Art. 24 della L.P. 18/88.



16.10. Le attività di prelievo ittico e venatorio sono specificate dall'Art. 27 seguente, viste le disposizioni del Piano Faunistico redatto ai sensi dell'Art. 28 della citata L.P. 6.5.1988 n. 18.

16.11. Un apposito intervento di settore (**progetto-norma n° 9**) ha il compito di fornire gli elementi guida per una positiva ripresa e stabilizzazione di queste attività, con previsione di incentivi per la tutela paesaggistica e la continuità della manutenzione dei prati-pascoli.

16.12. Fin quando il Progetto non sarà approvato ed operante, restano comunque valide le norme di cui al presente Articolo.

ART. 17 - ZONA B5 - RISERVA A NATURALITA' COLTURALE

17.1. Il PdP con un apposito segno grafico ha individuato nella zona di Val Germenega-Siniciaga un' **area silvo pastorale da sottoporre a gestione diretta del Parco**.

17.2. Al fine di istituire in quest'area attività di osservazione scientifica dell'evoluzione culturale degli ecosistemi alpini, ai sensi dell'Art. 25 L.P. 18/88, il Parco ha promosso la stipula di un'apposita convenzione con l'ente proprietario per l'affitto e la gestione delle aree relative, con la diretta responsabilità e collaborazione degli attuali concessionari dei diritti di pascolo e di esbosco.

17.3. Un apposito progetto attuativo di cui all'art. 4 punto 4) avrà il compito di fornire gli elementi guida per una positiva ripresa e stabilizzazione delle attività di monticazione, con previsione di incentivi per la tutela paesaggistica e la continuità della manutenzione dei prati-pascoli. In questo caso, l'attività di alpeggio e l'attività forestale saranno specificatamente mirate a ritrovare un loro equilibrio ottimale con le risorse naturali disponibili, in modo che la **riserva a naturalità culturale** si costituisca come modello per la difesa del paesaggio tradizionale e per la conduzione ottimale di un ambiente alpino antropizzato. Al progetto attuativo è altresì demandata la definitiva destinazione di tutti i manufatti edilizi esistenti.

17.4. Ai sensi dell'Art. 35 seguente, il Parco promuove la stipula di apposite convenzioni con Università ed Enti di Ricerca per lo studio dell'evoluzione degli ecosistemi alpini sottoposti a cure culturali, con l'osservazione ed il rilevamento dei dati produttivi, del ciclo lavorativo, dei risultati ambientali sul paesaggio, nonché dei fenomeni biotici ed abiotici presenti e per la periodica pubblicazione dei dati rilevati. Infatti, la riserva ha finalità educative e didattiche che potranno essere espletate dal Parco mediante l'organizzazione di stage, corsi, visite guidate, mostre sulla storia, l'evoluzione e le tipologie dei modi culturali tradizionali, nonché sulle cure gestionali in essere e sui loro risultati sperimentali.

17.5. L'area rientra nelle disposizioni ordinarie di cui agli Art.li 13, 14, 15 e 16, che costituiranno l'unico riferimento normativo nel caso in cui il contratto d'affitto alla sua scadenza non dovesse essere rinnovato.

17.6. La riserva a naturalità culturale non è recintata, ma è segnalata da appositi cartelli posti ai confini e su tutti i sentieri di accesso esistenti, con l'indicazione esplicita delle presenti norme di tutela.

17.7. Per le attività venatorie e di pesca valgono le norme di cui all'Art 27. Per la raccolta dei prodotti del sottobosco, valgono le norme di cui agli Art.li 24 e 25. Per i fabbricati, valgono le norme dell'Art. 34. Per gli accessi, quelle degli Art.li 31 e 32.



ART. 18 - ZONA B6 - PRATI E COLTIVI, ~~INSEDIAMENTO SPARSO~~

18.1. Il Parco fornisce gli elementi guida per una positiva ripresa e stabilizzazione delle **aree destinate alle colture agricole** al patrimonio edilizio-abitativo che le caratterizza, con previsione di incentivi per la tutela paesaggistica e la continuità dello sfalcio dei prati da includere di volta in volta entro i **Programmi annuale di gestione**.

18.2. Tutte le colture agricole di montagna sono consentite, secondo gli usi locali.

18.3. Nei terreni mantenuti a prato o coltivo, al fine di facilitare e rendere permanenti le opere manutentive del paesaggio, è ammessa la ricostruzione di eventuali edifici abitativi preesistenti, da vincolare obbligatoriamente a questa destinazione d'uso, sulla base dei rilievi risultanti dall'apposita schedatura del patrimonio edilizio - con specifico riferimento ai soli manufatti compresi nelle aree di cui alle zone B6 della Tav. 36 - e secondo i disposti del seguente Art. 34.

18.4. In queste zone sia la ricostruzione che il cambio di destinazione a fini residenziali sono condizionati alla regolare coltivazione o allo sfalcio dei prati di tutte le unità catastali di pertinenza. Di tali impegni dovrà essere fatta esplicita menzione nella concessione edilizia come condizioni accettate per l'esecuzione delle opere. E' facoltà delle Amministrazioni comunali procedere all'esecuzione coatta delle stesse a spese del richiedente non ottemperante.

18.5. Tutti i prelievi delle altre risorse riproducibili entro le zone a colture agricole di montagna sono ammessi, secondo i disposti degli Art.li 24, 25 e 27.

18.6. Sulla base di apposite convenzioni promosse dal Parco, alcuni appezzamenti possono essere riservati a produrre colture da lasciare sul posto a vantaggio dell'alimentazione degli animali selvatici, come previsto dall'Art. 27.

18.7. Sulla viabilità esistente il transito motorizzato è consentito senza particolari limitazioni, con i disposti dell' Art. 32.

~~18.8. Nei casi in cui le aree in questione costituiscano parte di insediamenti periferici di centri abitati esterni al Parco (la "Prisa", la "Ciatina" e "Santo Stefano" a Carisolo, Taialacqua di Molveno), un apposito segno grafico definisce l'area entro cui le norme urbanistiche locali saranno redatte dal Parco entro il Programma annuale di gestione, sulla base di indicazioni normative e localizzative che le singole Amministrazioni Comunali competenti faranno pervenire, con riferimento normativo alle zone omogenee B o E di cui al D.M. 1444 del 4 aprile 1968. Le norme sul patrimonio edilizio esistente di cui all'Art. 34 assumono entro queste aree carattere transitorio e di salvaguardia, fino a quando detto dispositivo non sarà attuato.~~

RISERVE CONTROLLATE

ART. 19 - ZONA C - RISERVE CONTROLLATE

19.1. Le riserve controllate definiscono gli areali del parco entro cui sono comprese le **zone attrezzate per gli sport invernali**, con particolare riguardo alle attività dello sci da discesa e da fondo, sia esistenti che previste. Per quanto attiene le diverse sottozone ed il patrimonio edilizio, restano valide tutte le prescrizioni di cui agli Art.li 13, 14, 15, 16, 18 e 34 delle presenti Norme.

19.2. Tutti i prelievi delle altre risorse riproducibili sono ammessi, secondo i disposti degli Art.li 24, 25 e 27.

19.3. Sulla base di apposite convenzioni promosse dal Parco, alcuni appezzamenti possono essere riservati a produrre colture da lasciare sul posto a vantaggio dell'alimentazione degli animali selvatici, come previsto dall'Art. 27.

19.4. Sulla viabilità esistente il transito è consentito con i disposti dell' Art. 32.

19.5. Lo sci da discesa è consentito entro le aree e le piste appositamente attrezzate e battute, con divieto di utilizzare altre pendici prive di vigilanza e controllo.



19.6. Le destinazioni d'uso sono definite nella Tav. 39 del PdP (che prevale per il suo maggior dettaglio della sola zona C sulle Tav. 36, 37 e 38); in essa sono identificate con apposito segno grafico, entro gli areali di riserve controllate, tre sottozone:

19.6.1. - le aree sciabili esistenti

19.6.2. - le aree sciabili di progetto

19.6.3. - l'area di reperimento di possibili impianti e aree sciabili di collegamento fra il Dos del Sabion e Campiglio.

19.7. Nel caso in cui le zone circostanti a queste destinazioni d'uso costituiscano aree cuscinetto interposte fra le aree attrezzate e le altre riserve del Parco naturale, non sono utilizzabili per accogliere altre piste o impianti oltre quelle previste dal PdP.

19.8. sottozona aree sciabili esistenti

19.8.1. Agli impianti di trasporto a fune, manufatti di servizio, piste da sci e loro raccordi funzionali si applicano le disposizioni normative stabilite dalla L.P. n.7/1987 e relativo regolamento di esecuzione.

19.8.2. Nelle aree sciabili esistenti gli eventuali nuovi impianti ed attrezzature sono sottoposti, sulla base del punto 11 delle tabelle di cui alla L.P. 28/88, alle norme correnti della tutela del paesaggio e alle procedure di **Valutazione d'Impatto Ambientale**.

19.8.3. L'aggiornamento tecnico e funzionale delle infrastrutture tecnologiche ed impianti esistenti, nonché le modifiche di tracciato delle piste da discesa e loro raccordi funzionali sono possibili sulla base delle seguenti prescrizioni:

19.8.3.1. - gli impianti a fune potranno essere modificati per migliorie di carattere estetico, tecnologico e funzionale, in conformità a quanto previsto dalla legislazione provinciale e tenuto conto delle indicazioni di settore del PdP (Tav. 39, **Impianti di risalita**) alle voci: esistenti da conservare, esistenti da dismettere e demolire, di progetto;

19.8.3.2. - le piste da sci esistenti potranno essere modificate in funzione del loro migliore inserimento nel paesaggio circostante o dell'adeguamento tecnologico e funzionale in conformità a quanto previsto dalla legislazione provinciale e tenuto conto delle indicazioni di settore del PdP (Tav. 39, **Piste da discesa**) alle voci: esistenti da conservare, esistenti da abbandonare e da sottoporre a recupero paesaggistico-ambientale, di progetto; varianti limitate o movimenti terra non assoggettate alla procedura di assenso preliminare di cui all'art.4 della L.P. 21 aprile 1987 n. 7 e ss.mm. dovranno essere attentamente calibrate in rapporto alla loro incidenza in modo da assicurare il ripristino del manto erboso;

19.8.3.3. - è comunque vietata la sottrazione permanente di aree boscate che sia lesiva, per ubicazione ed estensione, delle esigenze di tutela idrogeologica e di conservazione ambientale; l'apertura dei nuovi tracciati previsti dovrà pertanto assicurare sempre il rispetto dei popolamenti forestali di alta valenza biologica;

19.8.3.4. - i bordi dei boschi attraversati dalle piste non avranno andamento rigidamente rettilineo, ma saranno oggetto di uno studio paesaggistico tendente al loro reinserimento nel contesto del paesaggio circostante, tenuto conto delle esigenze funzionali alla sicurezza della pratica sportiva, di quelle di carattere idrogeologico e forestale e delle necessità derivanti dal recupero di smottamenti e zone franose;

19.8.3.5. - le piste entro cui è stato realizzato o è previsto l'innevamento artificiale, dopo l'esecuzione dei lavori di scavo e di copertura dei condotti, dovranno essere opportunamente ricoperte di terra vegetale stabilizzata antierosione, rinverdite e mantenute a prato permanente o pascolo;

19.8.3.6. - la realizzazione degli impianti di innevamento artificiale e delle relative opere di captazione e di accumulo delle risorse idriche è disciplinata dalla vigente legislazione di riferimento. E' altresì fatto divieto di utilizzare additivi chimici ed organici per l'innevamento artificiale;



19.8.3.7. - le piste dichiarate dismesse devono essere rinaturalizzate con specie arboree ed arbustive adatte alla zona fitoclimatica e prescelte fra la flora locale.

19.9. **sottozona aree sciabili di progetto**

19.9.1. Le previsioni di eventuali ulteriori piste ed impianti da sci entro le zone che il PUP ha individuato allo scopo, conformemente alla Tav. 39, sono sottoposte alle norme correnti della tutela del paesaggio e alle procedure **di Valutazione d'Impatto Ambientale** per nuovi impianti ed attrezzature, sulla base del punto 11 delle Tabelle di cui alla L.P. 28/88.

19.9.2. I progetti relativi dovranno rispettare le seguenti prescrizioni:

19.9.2.1. - è vietata la sottrazione permanente di aree boscate che sia lesiva, per ubicazione ed estensione, delle esigenze di tutela idrogeologica e di conservazione ambientale; l'apertura dei nuovi tracciati eventuali dovrà pertanto assicurare sempre il rispetto dei popolamenti forestali di alta valenza biologica;

19.9.2.2. - i bordi dei boschi attraversati dalle piste non avranno andamento rigidamente rettilineo, ma saranno oggetto di uno studio paesaggistico tendente al loro reinserimento nel contesto del paesaggio circostante, tenuto conto delle esigenze funzionali alla sicurezza della pratica sportiva, di quelle di carattere idrogeologico e forestale e delle necessità derivanti dal recupero di smottamenti e zone franose;

19.9.2.3. - le piste entro cui fosse previsto l'innevamento artificiale, dopo l'esecuzione dei lavori di scavo e di copertura dei condotti, dovranno essere opportunamente ricoperte di terra vegetale stabilizzata antierosione, rinverdite e mantenute a prato permanente o pascolo;

~~19.9.2.4. - le piste entro cui fosse previsto l'innevamento artificiale, dopo l'esecuzione dei lavori di scavo e di copertura dei condotti, dovranno essere opportunamente ricoperte di terra vegetale stabilizzata antierosione, rinverdite e mantenute a prato permanente o pascolo;~~

19.9.2.5. - la realizzazione degli impianti di innevamento artificiale e delle relative opere di captazione e di accumulo delle risorse idriche è disciplinata dalla vigente legislazione di riferimento. E' altresì fatto divieto di utilizzare additivi chimici ed organici per l'innevamento artificiale.

19.9.3 **La previsione e la localizzazione delle piste e degli impianti funzionali alla soluzione di collegamento del sistema sciistico di Pinzolo con quello di Campiglio sono subordinate al rispetto di quanto previsto dalla L.P. 7.8.2003,n. 7.**



CAPO III - POLITICHE DI TUTELA

ART. 20 - TUTELA DELLE ACQUE

20.1. Ai sensi dell'Art. 25 della L. 5 gennaio 1994, n. 36, gli specchi e corpi d'acqua stagnanti o fluenti nonché le acque sotterranee in ogni loro manifestazione sono oggetto di specifica tutela da parte del Parco. Ai sensi del 1° comma Art. 18 L.P. 18/88, qualunque nuova captazione d'acqua per uso rurale, civile o urbano, sarà autorizzata dalla Giunta Provinciale sentito il Comitato Scientifico dei Parchi. Dalla procedura di cui al presente comma sono escluse le concessioni ed i diritti esistenti, nonché i rinnovi di concessione. Ai sensi dell'art. 31 L.P. 18/88, ferme restando le competenze dello Stato, non sono ammessi interventi od attività che comportano l'utilizzazione delle acque a scopo idroelettrico mentre è consentita la realizzazione di piccoli impianti per la produzione di energia elettrica di potenza inferiore ai 20 Kw per le strutture di interesse generale in presenza di motivate esigenze.

20.2. Il Parco provvede, in coordinamento con le strutture provinciali competenti, nonché con i Comuni territorialmente interessati, alla redazione di un inventario delle risorse idriche (rilevazione e valutazione quantitativa) comprese nei bacini del Chiese, del Noce e del Sarca e per ciascun bacino cura la ricostruzione del ciclo di rigenerazione, tenuto conto della qualità e delle forme di uso in essere, ivi comprese quelle idroelettriche. Una mappa delle immissioni delle acque reflue consentirà l'allestimento di un sistema di monitoraggio chimico-biologico i cui risultati periodici saranno resi pubblici.

20.3. Sulla base di queste analisi e in conseguenza degli inconvenienti rilevati, il Parco inserisce nel **Programma annuale di gestione**, ai sensi del comma 2 dell'Art. 24 della L.P. 18/88, opportuni interventi ambientali e regolamentari, fra cui in particolare i seguenti:

20.3.1. - verifica della compatibilità naturalistica ed ambientale delle modifiche agli invasi dei laghi naturali introdotte dalle derivazioni elettriche esistenti;

20.3.2. - promozione della messa a norma degli impianti di depurazione delle acque reflue dei rifugi alpini e loro controllo;

20.3.3. - studio e allestimento di tecniche adatte al superamento delle barriere artificiali imposte dalle derivazioni idroelettriche o dalle opere di regimazione idraulica o lavori di sistemazione idraulica, al fine di ricostituire il massimo di continuità per la vita dei pesci;

20.3.4. - recupero paesaggistico e rinaturalizzazione dei tratti degradati dagli impianti tecnologici e dalle discariche di inerti od altro.

20.3.5. - disciplina degli interventi ammessi negli ambiti torrentizi e lacustri, a tutela della naturalità residuale dei corpi idrici e delle sponde, nonché delle formazioni riparie.

20.4. Il Parco, oltre ai propri compiti e azioni specifiche, svolge anche azione di stimolo e di controllo sulla tutela delle acque di competenza di altre istituzioni, fra le quali :

20.4.1. - periodico controllo dell'estensione delle aree di dissesto già segnalate dal PUP o successivamente segnalate o riconosciute;

20.4.2. - verifiche puntuali sulla messa a norma degli impianti fognari e di depurazione urbana, con particolare riferimento ai punti critici e ai picchi riguardanti le refluenze invernali;

20.4.3. - la collaborazione con gli Enti preposti per l'attuazione e aggiornamento della carta ittica, ai sensi della L.P. 12.12.1978 n.60.

20.5. In tutte le acque superficiali è vietata l'immissione e l'uso di natanti, salvo che per servizi di interesse pubblico e per motivi di ricerca scientifica autorizzata dal Parco, nonché per particolari iniziative e manifestazioni previste nel Programma annuale di gestione.



ART. 21 - TUTELA DEI GHIACCIAI

21.1. La Tav. 37 identifica l'estensione e la localizzazione di tutti i ghiacciai presenti nel parco naturale. Su segnalazione documentata del Comitato Glaciologico, la perimetrazione dei ghiacciai effettuata dal PdP potrà essere sottoposta a revisione nel corso delle revisioni del PdP di cui al 3° comma dell'Art. 2 delle presenti Norme, eventualmente anche con la considerazione delle aree glacializzate storicamente censite.

21.2. Dal punto di vista della tutela ambientale e dei criteri di gestione delle risorse, queste aree sono assimilate alle zone A1 di riserva integrale d'interesse scientifico e pertanto in esse valgono i primi 3 commi dell'Art. 10 delle presenti Norme, come ulteriore specificazione di quelle relative alle singole destinazioni di zona.

21.3. I ghiacciai sono segnalati da appositi cartelli posti sui sentieri d'accesso, con le indicazioni utili alla loro conoscenza e al comportamento del visitatore.

ART. 22 - TUTELA DEI SITI D'INTERESSE GEOMORFOLOGICO

22.1. Il Parco promuove il censimento dei geotopi e dei siti d'interesse geomorfologico, con particolare riferimento ai fenomeni carsici, doline, orridi, marmitte dei giganti, massi erratici, marocche, piramidi d'erosione, sorgenti, cascate, morene, giacimenti minerali o depositi caratteristici o rari.

22.2. Il Parco cura la divulgazione e l'aggiornamento della ricerca geomorfologica, al fine di individuare e classificare, quali "**monumenti naturali**" i siti costituenti importanti diversità ambientali e più rilevanti dal punto di vista scientifico.

22.3. La Tav. 3 individua le località interessate dai principali geotopi d'interesse geomorfologico, che saranno opportunamente segnalate al visitatore, con evidenza delle norme di comportamento più opportune nel rispetto dell'ambiente.

22.4. Oltre alle norme relative alle singole destinazioni di zona, è fatto divieto in queste aree di realizzare qualsiasi trasformazione del modellamento dei suoli e di inserire manufatti di qualunque natura atti a configurare diversamente la visibilità esistente.

ART. 23 - TUTELA DEI GIACIMENTI DI MINERALI E DI FOSSILI

23.1. Nelle zone di riserva d'interesse scientifico A1 qualsiasi prelievo di minerali e fossili è permanentemente interdetto.

23.2. La Tav. 37 del PdP individua alcuni siti entro cui il visitatore può pervenire al ritrovamento di minerali e di fossili. Per contro, l'attività di prelievo e di asporto dei minerali e dei fossili è interdetta nell'intero territorio del Parco, fino all'emanazione di un apposito regolamento che definisca i termini della loro eventuale raccolta in particolari aree e per particolari reperti.

23.3. E' comunque fatta salva la possibilità che ricercatori che richiedano al Direttore del Parco l'apposita autorizzazione possono ottenerla per motivate ragioni di ricerca scientifica; dopo il nulla osta del Direttore, sentito l'Ente proprietario, la richiesta viene trasmessa, in base alla L.P. 31.10.83 n. 37, come modificata dalla L.P. 4.1.1988 n. 1, al Servizio Geologico della Provincia di Trento, che può concedere al visitatore l'apposita autorizzazione, di volta in volta specificando le quantità ammesse e sempre con divieto di uso di mezzi meccanici a motore e di esplosivi.



ART. 24 - TUTELA DELLA FLORA E DEI MONUMENTI VEGETALI

24.1. Ai sensi della L.P. 25.7.73 n. 17, è espressamente vietato raccogliere le specie floristiche protette.

24.2. La popolazione residente conserva gli usi locali e i diritti di raccolta dei prodotti del sottobosco in tutto il territorio del Parco, con l'unica eccezione delle riserve integrali d'interesse scientifico A1.

24.3. Per i visitatori non residenti nei Comuni del Parco, la ricerca, il prelievo e l'asporto di fiori, frutti, piante erbacee e specie del sottobosco sono proibiti con le seguenti eccezioni:

24.3.1. - funghi epigei, per i quali valgono le norme del successivo Art. 25;

24.3.2. - mirtilli, lamponi, fragole e more di rovo, che di norma possono essere raccolti liberamente, salvo che nelle zone A1, A2, qualora attivate in relazione al disposto degli artt. 10 e 11 e nelle zone A3 e S1, per le quali si applicano le limitazioni e i divieti di cui agli artt. 7,10,11 e12. La Direzione del Parco può disporre, sentito l'Ente proprietario, il divieto di raccolta di questi frutti spontanei per la salvaguardia di determinate località dalla frequentazione, con areali che possono variare in seguito a particolari emergenze stagionali, ma che devono essere opportunamente segnalati sul terreno mediante idonea segnaletica;

24.3.3. - fiori di flora spontanea diversa da quella oggetto di speciale protezione ai sensi dell'art. 3 della L.P. 25.7.73, n. 7, piante officinali, muschi e licheni, che possono essere raccolti solo dai ricercatori che ne facciano motivata richiesta al Parco, previa concessione di apposito permesso del Direttore che, sentito l'Ente proprietario, specificherà di volta in volta le specie, le quantità ammesse ed il periodo di validità dell'autorizzazione.

24.4. Il PdP ha individuato nella Tav. 37 n. 43 alberi definibili quali **monumenti vegetali** d'importanza ambientale e culturale, che sottopone a tutela proibendone l'abbattimento o la rimozione entro le pratiche selvicolturali o la raccolta di legnatico, reprimendo eventuali atti vandalici a termini di legge. Ulteriori segnalazioni potranno essere effettuate in futuro per la tutela di singoli alberi di grandi dimensioni che svolgano un ruolo importante per la tutela della fauna. Il Parco di volta in volta segnala con opportuni cartelli la presenza e le caratteristiche dei singoli **monumenti vegetali**. Il loro numero può subire degli aggiornamenti triennali, in base ai disposti del 3° comma dell'Art. 2 delle presenti Norme e secondo le indicazioni del **Piani di assestamento forestale**.

ART. 25 - DISCIPLINA DELLA RACCOLTA DEI FUNGHI

25.1. Per i soli residenti anagrafici dei Comuni del territorio del Parco, valgono le norme della L.P. 6.8.91 n. 16.

25.2. Limitatamente ai visitatori non residenti, nel rispetto delle norme di cui alla L.P. sopracitata, e ferme restando le loro potestà, i Sindaci dei Comuni rappresentati nel Comitato di Gestione possono delegare il Parco all'emissione degli appositi permessi a pagamento e alla riscossione delle relative somme, entro il rispettivo territorio comunale.

25.3. Il Parco organizza un servizio di vigilanza per il rispetto delle prescrizioni di legge su tutto il territorio protetto.

25.4. Nelle **Riserve di interesse scientifico** A1, qualora attivate ai sensi dell'art. 10, la raccolta dei funghi è proibita per tutti, anche ai sensi del 3° comma dell'Art. 5 L.P. 16/91.



ART. 26 - TUTELA DELLA FAUNA MINORE

- 26.1. E' vietata la cattura dell'entomofauna di qualsiasi tipo e la raccolta di uova e nidi di uccelli.
- 26.2. In attuazione della L.P. 25.7.73 n. 16, è vietato alterare, disperdere, distruggere nidi di formiche o asportarne uova, larve e adulti. E' altresì vietata su tutto il territorio del Parco la cattura di uova e girini degli anfibi, nonchè la cattura degli adulti e di tutte le specie di rettili, anfibi e lumache con chiocciola.
- 26.3. I ricercatori che ne facciano richiesta, in deroga alle Norme del presente Articolo, possono ottenere una speciale autorizzazione dal Direttore del Parco previa intesa con il proprietario, per motivate ragioni di ricerca scientifica.

ART.27- TUTELA DELLA FAUNA E DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLA CACCIA E DELLA PESCA

- 27.1. Il Parco tutela tutte le specie animali sia stanziali che migratorie e ne controlla lo sviluppo in funzione sia dell'equilibrio delle popolazioni che della conservazione degli habitat.
- 27.2. Il Parco stipula convenzioni ed accordi con i coltivatori che sono attivi nell'area del Parco o nelle sue immediate vicinanze (con particolare riguardo alla zona della melicoltura) per la creazione di colture finalizzate all'esclusiva alimentazione della fauna selvatica.
- 27.3. In attuazione della L.P. 6.5.88 n. 18, il **Piano Faunistico** del Parco provvede alla regolamentazione delle diverse attività da svolgersi a favore dello sviluppo equilibrato delle diverse specie animali, della reintroduzione di specie in via di scomparsa o scomparse e del riequilibrio territoriale nei confronti delle popolazioni faunistiche presenti nel Parco. Il **Piano Faunistico** prevede altresì il divieto di introduzione di alcune specie animali. Ai fini di eventuali operazioni di immissioni di specie in via di scomparsa o scomparse, previste dal **Piano Faunistico**, dovrà essere acquisita in via preventiva la valutazione dell'Ente gestore della caccia nelle riserve.
- 27.4. Su tutto il territorio del Parco l'esercizio della caccia è regolamentato e riservato esclusivamente agli aventi diritto ai sensi della vigente legislazione di settore, secondo le modalità previste in dettaglio da parte del **Piano Faunistico**.
- 27.5. Per le zone di interesse scientifico (A1), le zone di riserva integrale generale (A3), le zone di riserva speciale S1 e di riserva speciale S3 si rimanda alla disciplina speciale prevista ai relativi articoli del capo II del presente piano.
- 27.6. Nelle zone di riserva guidata B1, B2, B3, B4, B5 e B6 e di riserva controllata C, il prelievo venatorio è ammesso per tutte le specie consentite, secondo la disciplina prevista dal **Piano Faunistico**.
- 27.7. In ogni caso, a seguito delle possibili modificazioni della situazione in atto, il Parco potrà avvalersi del disposto di cui all'art.28, comma 3, lettera d, della L.P. 18/88.
- 27.8. La caccia con il segugio è proibita ai sensi dell'art. 28 della L.P. 18/88 in tutto il Parco.
- 27.9. Per quanto riguarda la pesca, è in vigore la **Carta ittica** di cui alla L.P. 12.12.1978 n.60. Ai sensi del punto f) della L.P. 6.5.88 n. 18, la pesca è proibita in tutte le zone di riserva integrale generale A3, e nelle zone di interesse scientifico A1, qualora attivate ai sensi dell'art.10 del PdP. Ai sensi del punto b) dell'Art. 28 della L.P. 6.5.88 n. 18, l'esercizio della pesca sarà sottoposto a verifica nelle riserve speciali S1, S2, S3, e nelle riserve forestali A2 per eventuali disturbi che potrebbero essere arrecati nei confronti delle specie protette. Particolari regolamenti d'esercizio della pesca potranno essere emanati dal Parco in queste zone, ai sensi del comma 2 dell'Art. 24 della L.P. 18/88, sentita l'Amministrazione territorialmente competente. In attesa di queste risultanze, i disposti della carta ittica mantengono tutta la loro operatività in queste aree.



ART. 28 - REGOLAMENTAZIONE DELLA MESSA A NORMA E RECUPERO AMBIENTALE DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE ESISTENTI

28.1. Le attività estrattive presenti nel Parco sono limitate a pochi casi, per ciascuno dei quali il PdP adotta specifiche misure ai sensi del 2° comma Art. 30 L.P. 6.5.88 n. 18.

28.2. La concessione mineraria di 1a categoria a Prà dell'Era in Comune di Carisolo riguarda l'imbottigliamento dell'acqua oligominerale ivi presente. Il PdP conferma l'attività in essere senza alcuna limitazione o prescrizione particolare.

28.3. La concessione di cava di 2a categoria a Gere di Nembia in Comune di S. Lorenzo in Banale riguarda l'estrazione di inerti (detrito di falda calcareo). La concessione risulta in contrasto con le prescrizioni del PUP, che definisce l'area a rischio geologico ed idrologico. Il PdP dichiara la cessazione dell'attività alla scadenza della concessione, vista l'istanza del progetto di recupero ambientale (interno ed esterno ai confini del Parco) presentata dal Comune di S. Lorenzo in Banale di cui alla Del. Giunta Provinciale n. 3771 del 6.4.1990.

28.4. Per le 3 concessioni riguardanti le cave di tonalite in Val Genova (2a categoria), il PdP, in attuazione del 2° comma dell'Art. 30 della L.P. 18/88, non dichiara pregiudizialmente incompatibile la coltivazione delle cave suddette con le finalità dell'area protetta e pertanto non dispone la cessazione di questa attività, ma la sottopone a specifiche procedure per un'opportuna messa a norma dell'attività stessa nei confronti della natura, dell'ambiente e del paesaggio. A questo fine, il PdP adotta le seguenti prescrizioni:

28.4.1. - l'estensione territoriale è confermata entro i confini delle aree di coltivazione relative alle concessioni attualmente in essere e riportate nella Tav. 37;

28.4.2. - la quantità assoluta del materiale che può essere estratto da parte delle ditte attualmente in possesso della concessione è fissata globalmente in 10.000 mc. utili all'anno e **globalmente in 250.000 mc. utili**, compresi gli scarti da mandare a discarica; **il limite temporale è di 25 anni con decorrenza dall'entrata in vigore della presente disposizione;**

28.4.3. - limitatamente al **periodo dal 20 luglio al 1° settembre di ogni anno** l'attività di coltivazione delle cave dovrà svolgersi con l'adozione dei seguenti dispositivi: a) l'uso delle mine per il disaggio delle lastre potrà essere effettuato ogni giorno entro le ore 9,00 al mattino e dopo le ore 18 alla sera; b) il trasporto del materiale sarà effettuato mediamente con una sola corsa per ogni ditta pro die, da effettuarsi entro le ore 9,00 o dopo le ore 18,00;

28.4.4. - la destinazione finale dell'area ad escavazione conclusa è quella del bosco di protezione ad evoluzione naturale (B2); a questa destinazione dovranno tendere tutte le operazioni di asporto, scavo e modellamento, nonché le opere di recupero da porre in atto durante i termini di validità delle concessioni;

28.4.5. - il Parco predispone, come parte integrante del primo **Programma annuale di gestione** successivo all'approvazione del PdP, uno **Studio di recupero ambientale** che preveda forme, modalità e tempi di escavazione mediante progetti di ripristino degli ambiti deturpati, tenendo opportunamente conto sia della realtà paesaggistica della Val Genova che delle proposte di tutela mirata, di recupero e valorizzazione ambientale del Parco contenute nel Piano Faunistico e nello stesso PdP; le prescrizioni che potranno derivare alle coltivazioni della tonalite da questa procedura saranno adottate dal Parco ai sensi del 2° e 3° comma dell'Art. 24 della L.P. 18/88;

28.4.6. - lo speciale studio di recupero ambientale è redatto allo scopo di precisare in dettaglio le modalità necessarie per l'azzeramento o la minimizzazione degli impatti sull'ambiente ed il paesaggio già noti o quelli che saranno evidenziati dallo studio stesso, nonché il progetto di recupero ambientale (movimenti di terra, trapianti di alberi, nuove piantagioni) atto a realizzare gradualmente nel tempo e quindi contemporaneamente alla coltivazione delle cave, la destinazione finale dell'area a superficie boscata; lo studio



indicherà fra l'altro come pervenire, nel tempo, alla sostituzione e riposizionamento della gru attualmente installata in area di cava;

28.4.7. - i concessionari dispongono periodiche perizie geotecniche sui rischi di instabilità del versante oggetto di sfruttamento e ne sottopongono gli esiti all'autorità competente in materia;

28.4.8. - le attività relative alla raccolta e trasporto di massi già distaccati dalla parete rocciosa per cause naturali non sono consentite entro la distanza di m. 30 dalla strada di fondovalle, entro la quale i massi esistenti e quelli che si troveranno in queste condizioni in futuro dovranno essere mantenuti al loro posto, salvo che questi ultimi provochino grave ostacolo alla viabilità esistente e in mancanza di alternative tecniche ragionevoli e compatibili;

28.5. Le precedenti disposizioni derivanti dalla legislazione di tutela ambientale (ivi compresa la tutela del paesaggio) non comportano indennizzo, mentre quelle derivanti dallo studio di recupero ambientale che implicino limitazioni sostanziali alle attività di coltivazione o maggiori costi d'esercizio saranno valutate ai sensi del comma 3 dell'Art. 30 della L.P. 18/88.

28.6. Sono fatte salve le disposizioni di norme più restrittive derivanti da leggi, piani o regolamenti sovraordinati al PdP.

ART. 29 - RECUPERO AMBIENTALE

29.1. Nelle aree nude da ripristinare a verde, in particolare sulle piste da sci, dovranno essere utilizzate specie autoctone.

29.2. Il PdP nella Tav. n. 37 individua particolari zone manomesse da precedenti cantieri e lavori, sia a livello territoriale che localizzato, che necessitano di adeguate forme di rinaturalizzazione e di inserimento nel paesaggio. Il Parco promuove, d'intesa con le Amministrazioni e gli Enti direttamente coinvolti, appositi progetti di recupero ambientale e paesaggistico, mediante interventi che saranno eseguiti secondo le tecniche dell'architettura del paesaggio e della ingegneria naturalistica.

29.3. Gli interventi di tipo puntuale potranno eseguirsi previa approvazione di apposito progetto esecutivo da parte della Giunta esecutiva; gli interventi di dimensione territoriale potranno eseguirsi previo allestimento di progetto attuativo redatto ai sensi dell'Art. 4 delle presenti Norme, da sottoporre al parere del Comitato Scientifico dei Parchi di cui all'Art. 18 della L.P. 18/88.

29.4. Tutte le indicazioni esterne al perimetro del Parco hanno valore indicativo e non prescrittivo.

CAPO IV - ATTREZZATURE E SERVIZI

ART. 30 - SERVIZI DEL PARCO

30.1. Il PdP individua e localizza nella Tav. 38 i servizi necessari al funzionamento del Parco, sia entro l'area protetta che fuori di essa, operati mediante il recupero edilizio per la opportuna messa in valore del patrimonio architettonico e culturale esistente. Sono previsti:

30.1.1. 1.- i "servizi del Parco", costituenti punti di appoggio logistico per l'espletamento delle attività di vigilanza e di ricerca scientifica e d'informazione per il pubblico, dislocati in modo programmato entro le diverse valli e in rapporto alle possibili percorrenze dei visitatori;



30.1.2. 2.- le "case del Parco" o centri visitatori, che pur trovandosi all'esterno dell'area protetta, svolgono il ruolo di punti di orientamento zonale e sono occasione di organizzazione museale;

30.1.3. 3.- i "servizi specialistici" costituiti dai centri amministrativi e logistici interni all'organizzazione dell'Ente sulla base dei disposti dell'apposito progetto-norma.

30.2. Mediante il **Programma annuale di gestione** il Parco assume le iniziative necessarie per l'agibilità e disponibilità degli edifici segnalati dal PdP, impiegando caso per caso le iniziative previste dall'Art. 3 delle presenti Norme.

ART. 31 - SENTIERISTICA E VIABILITA'

31.1. Fermo restando il divieto di costruire nuovi sentieri, il PdP individua una rete di sentieri esistenti e segnalati (Tav. 38), giudicati indispensabili per la funzionalità ed il completamento degli itinerari e dei percorsi. Il Parco ne cura la manutenzione e la segnaletica in accordo con gli enti ed associazioni interessate (SAT, CAI, Comuni) e predispone una corretta informazione dei visitatori circa la percorribilità, la sicurezza e la situazione di affollamento che si può verificare nei periodi di massima frequentazione turistica.

31.2. Gli altri sentieri esistenti non segnalati entro le zone A1 e A2 saranno definitivamente abbandonati. Nelle altre zone, i sentieri non segnalati potranno essere mantenuti dagli enti proprietari o dalle associazioni escursionistiche che li hanno in gestione, senza oneri per il Parco. Eventuali aggiornamenti dei sentieri segnalati e in gestione dell'Ente Parco saranno effettuati entro la verifica tecnica del PdP prevista dal 3° comma dell'Art. 2 delle presenti Norme.

31.3. La manutenzione dei sentieri ha carattere conservativo e pertanto essi di norma non possono essere allargati, lastricati, né possono essere sgombrati dai massi ed asperità che li caratterizzano. La manutenzione ordinaria comporta comunque la conservazione dei percorsi. La manutenzione straordinaria da realizzarsi anche per motivi di sicurezza o per le finalità indicate dagli art. li 4 e 35, ammette tutte le opere conseguenti che si dimostrino necessarie a livello puntuale, ivi compresa la parziale modifica di tracciato.

31.4. Il Parco può stipulare convenzioni con la S.A.T. e con altri Soggetti titolari per l'espletamento del servizio di manutenzione ordinaria o straordinaria dei sentieri o di parte di essi, con precisazione delle modalità di esecuzione del servizio, delle linee di intervento sui sentieri e le vie ferrate e della programmazione degli interventi nel tempo.

31.5. E' fatto salvo l'uso di tutti i sentieri esistenti da parte della popolazione residente secondo gli usi locali, nonché per il trasporto di provvigioni e rifiuti da parte dei gestori dei rifugi alpini e delle malghe, con l'unica eccezione per le zone di Riserva integrale d'interesse scientifico (A1), dove i sentieri segnalati restano gli unici percorribili per fini contemplativi e di osservazione naturalistica. La Tav. 38 individua altresì alcuni tracciati che potranno essere percorsi anche a cavallo.

31.6. Il PdP gerarchizza altresì la rete stradale, indicando di volta in volta le tipologie di pavimentazione e d'uso, secondo il progetto norma n.3 e le seguenti indicazioni in riferimento alla Tav. 38. Valgono altresì le prescrizioni di cui all'art. 8 delle presenti norme.

31.7. a)nuove strade

31.7.1. Oltre a quelle individuate nella Tav. 38, non è consentito aprire nuove strada nel territorio del Parco, salvo quanto previsto dalle presenti norme ai fini dello svolgimento delle attività agro-silvo-pastorali.

31.7.2. L'apertura di nuove strade forestali, ove non espressamente vietata, è ammessa secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di pianificazione forestale. La valutazione della compatibilità delle previsioni di apertura di nuove strade forestali è rimessa al Comitato Scientifico dei Parchi e al Comitato di gestione in sede di esame, ai sensi del



comma 2 dell'articolo 26 della L.P. 18/1988, dei Piani di Assestamento Forestale presentati successivamente all'entrata in vigore del Piano del Parco; ovvero fino alla revisione dei suddetti Piani, in sede di esame del Programma annuale di gestione di cui all'articolo 24 della L.P. 18/1988, specificamente integrato degli elementi istruttori relativi ad eventuali proposte di nuova viabilità forestale.

31.8. b)opere di manutenzione ordinaria e straordinaria

31.8.1. Le strade esistenti che richiedono di essere lastrate non potranno subire ampliamenti di carreggiata, salvo per motivate esigenze di tipo localizzato.

31.8.2. La manutenzione ordinaria della rete stradale carrabile sarà svolta senza preventiva autorizzazione da parte del Parco, fermo restando da parte dell'Ente responsabile dei lavori l'obbligo della comunicazione degli interventi eseguiti e della rimessa in pristino dei luoghi.

31.8.3. Per gli interventi di manutenzione straordinaria, necessari anche per motivi di sicurezza ed agibilità, sono ammesse tutte le opere conseguenti che si dimostrino necessarie a livello puntuale, ivi compresa la parziale modifica di tracciato. In questo caso l'Ente responsabile richiederà l'autorizzazione per l'intervento corredando la richiesta con le seguenti informazioni e materiali di studio:

31.8.3.1. data di inizio degli interventi

31.8.3.2. tratto stradale interessato, individuato su stralcio della cartografia del Parco 1:10.000

31.8.3.3. durata presunta degli interventi

31.8.3.4. descrizione di massima degli interventi

31.8.3.5. modalità di accesso alla zona di intervento

31.8.3.6. notizie dei mezzi interessati.

31.9. c)regolamentazione degli accessi

31.9.1. Le strade statali, provinciali, comunali e vicinali aperte al traffico veicolare di cui alla Tav. 38 possono essere usate da tutti i mezzi di locomozione. Ciascuna di esse è provvista di aree di sosta poste in prossimità degli accessi all'area protetta. Il **Programma annuale di gestione** determinerà di volta in volta le priorità di realizzazione delle aree di sosta mancanti.

31.9.2. Nelle strade a traffico limitato, di cui alla Tav. 38, è assicurato il transito di tutti gli aventi diritto (gli abitanti aventi diritto di uso civico nonché i proprietari di immobili e di fondi, i frontisti, i gestori di esercizi, i malgari, i funzionari pubblici nell'esercizio delle loro attività, gli ospiti dei posti letto alberghieri raggiungibili con la strada). Gli spostamenti del pubblico possono essere assicurati, d'intesa con i proprietari della strada, sia a mezzo di servizi di trasporto collettivo (mini-bus) in concomitanza dei periodi di massimo affollamento, sia mediante contingentamento numerico dei veicoli ammessi. Il **Programma annuale di gestione** stabilisce di anno in anno le misure necessarie per la messa a regime delle diverse modalità di trasporto pubblico.

31.9.3. Le strade di servizio agro-silvo-pastorale di cui alla Tav. 38 sono aperte a tutti soltanto a piedi, a cavallo o in bicicletta. Tutti gli aventi diritto possono transitare con mezzi propri secondo gli usi locali, in base ai disposti della L.P. 48/78 e s.m. . Su queste strade, in accordo con i proprietari, il Parco può attivare o concedere a terzi un servizio di trasporto su mezzi speciali (fuoristrada). Per particolari e motivate esigenze, da valutare di volta in volta, il Direttore del Parco può certificare la necessità di transito motorizzato.

31.9.4. Nelle strade forestali ad uso esclusivo del bosco non rappresentate nella Tav. 38 valgono le norme di cui alla L.P. 23 novembre 78 n.48.

31.9.5. Il Parco provvede all'allestimento di un'opportuna segnaletica unificata per tutte le strade, con l'indicazione dei modi d'uso.



ART. 32 - DISCIPLINA DEGLI ACCESSI E DEL COMPORTAMENTO DEI VISITATORI

32.1. I sentieri segnalati in zona di riserva integrale d'interesse scientifico (zona A1) - quando queste siano state istituite - sono esclusivamente pedonali e non possono essere abbandonati, salvo autorizzazione scritta del Direttore del Parco. I sentieri segnalati in zona di riserva integrale forestale e generale (zone A2, A3) sono esclusivamente pedonali e possono essere abbandonati dai visitatori solo per attività di scalata alpinistica o dagli aventi diritto secondo gli usi locali e per attività di gestione agro-silvo-pastorali. Il Parco, in accordo con le Associazioni alpinistiche, emana apposito regolamento per l'esercizio delle attività di scalata alpinistica, da adottarsi ai sensi del comma 2 dell'Art. 24 L.P. 18/88.

32.2. Sulle strade forestali entro le aree di riserva controllata e guidata (B1, B2, B3, B4, B5, B6 e C) si può far uso di biciclette, mentre nei sentieri al di fuori di esse è consentito solo l'accesso pedonale. In tutti i casi, è richiesto un comportamento corretto da parte dei visitatori sulla base di un regolamento di cui il Parco dà opportuna divulgazione a mezzo di avvisi permanenti e della distribuzione di pieghevoli, con il richiamo dei divieti di carattere generale di cui all'Art. 5 delle presenti norme.

32.3. I gruppi organizzati che visitano il Parco sono tenuti ad individuare un capogruppo, che si assume le responsabilità dell'organizzazione della visita sotto il profilo logistico, della sicurezza e del comportamento dei singoli componenti nei confronti del rispetto dell'area protetta.

32.4. Lo sci alpinismo e lo sci di fondo sono di norma ammessi, salvo nelle zone A1 di cui all'Art. 10 e nelle aree indicate nella Tav. 37 in cui il Parco provvederà a disciplinare l'attività mediante successivo regolamento, da sottoporre all'esame del Comitato Scientifico. La suddetta disciplina potrà essere estesa anche alle zone di cui sia stato accertato il danno potenziale a carico della rinnovazione naturale e artificiale delle aree forestali.

32.5. La Giunta Esecutiva dispone un apposito regolamento esecutivo per lo svolgimento delle attività di deltaplano, parapendio, equitazione e cicloturismo, sentite le Associazioni sportive interessate, da adottarsi ai sensi del comma 2 dell'Art. 24 della L.P. 18/88.

32.6. Salvo che per le zone A1 per quanto attiene la circolazione pedonale, la presente disciplina non riguarda i residenti e gli aventi diritto e quanti debbano svolgere attività agro-silvo-pastorali o coloro che debbano compiere attività richieste da motivi di servizio.

ART. 33 - STRUTTURE RICETTIVE E TURISTICHE

33.1. Il Parco prevede la conferma e la messa a norma, all'interno dell'area protetta, in continuità con la tradizione escursionistica del territorio, i servizi ricettivi di cui agli elenchi acclusi, indicati con apposito segno grafico nella Tav. 38.

33.2. A - BIVACCHI

- 33.2.1. Laeng - Passo Cavento (m. 3100) - zona A3 (AJ1)
- 33.2.2. Segalla - Passo delle Vacche (m. 3000) - zona A3 (AX1)
- 33.2.3. Cunella - Val San Valentino (m. 2159) - zona A3 (AY1)
- 33.2.4. Begey - Passo Topete (m. 2900) - zona A3 (AS29 - AS30)
- 33.2.5. Roberti - Val Nardis (m. 2204) - zona B1 (AI16)
- 33.2.6. Bonvecchio - Cima Sassara (m. 2894) - zona A3 (AZ1)
- 33.2.7. Castiglioni - Crozzon di Brenta (m. 3165) - zona A3 (AO1)
- 33.2.8. Orobica - Cima Presanella (m. 3382) - zona A3 (AI17)
- 33.2.9. Dosson - Val San Valentino, Carè Alto (m. 2380) - zona B1 (AX4)



33.3.

B - RIFUGI ALPINI

- 33.3.1. Val di Fumo (m. 1997) - zona B4 (AF10)
- 33.3.2. Trivena (m. 1650) - zona B4 (AC8)
- 33.3.3. Carè Alto (m. 2459) - zona A3 (AL7)
- 33.3.4. S. Giuliano (m. 1955) - zona B4 (BQ33)
- 33.3.5. Ai Caduti dell'Adamello - Lobbia Alta (m. 3020) - zona A3 (AS4)
- 33.3.6. Città di Trento al Mandrone (m. 2449) - zona B1 (AS7)
- 33.3.7. Segantini (m. 2373) - zona B1 (AI20)
- 33.3.8. Casinei (m. 1825) - zona B3 (AO43)
- 33.3.9. Tuckett-Sella (m. 2272) - zona A3 (AO46-AO48)
- 33.3.10. "Maria e Alberto" ai Brentei (m. 2182) - zona A3 (AO9)
- 33.3.11. Alimonta (m.2580) - zona A3 (AO3)
- 33.3.12. Tosa (m. 2491) - zona A3 (BO1)
- 33.3.13. Pedrotti (m. 2491) - zona A3 (AP107)
- 33.3.14. Agostini (m. 2405) - zona A3 (AP101)
- 33.3.15. "F.lli Garbari" ai XII Apostoli (m. 2489) - zona A3 (AV1)
- 33.3.16. Al Cacciatore (m. 1820) - zona B4 (AP91)
- 33.3.17. Selvata (m. 1630) - zona B1 (BO7)
- 33.3.18. Croz dell'Altissimo (m. 1430) - zona B1 (BO10)
- 33.3.19. Graffer - zona C (AO63)
- 33.3.20. Capanna Spinale - zona C (AO103)

33.4.

C - RIFUGI ESCURSIONISTICI

- 33.4.1. Adamello Collini al Bedole - zona B3 (AS20)
- 33.4.2. Stella Alpina - zona B4 (AW14)
- 33.4.3. Fontana Bona - zona B6 (AI3)
- 33.4.4. Cornisello - zona B1 (AE10)
- 33.4.5. Cinque Laghi - zona C (AM96)
- 33.4.6. Nambino - zona B4 (AM125)
- 33.4.7. Pradalago - zona C (AM151)
- 33.4.8. Malghette - zona B2 (AM166)
- 33.4.9. Montagnoli - zona C (AO89)
- 33.4.10. Stoppani al Grostè - zona C (AO56)
- 33.4.11. Vallesinella - zona B3 (AO30)
- 33.4.12. Cascate di Mezzo - zona B3 (AO27)
- 33.4.13. Ghedina - zona B6 (AA62)
- 33.4.14. La Montanara - zona C (BO18)
- 33.4.15. Boch - zona C (AO118)

33.5.

D - ALTRE STRUTTURE RICETTIVE E TURISTICHE

- 33.5.1. Zeledria - zona C (AM205) 6)
- 33.5.2. Chalet Gino - zona B3 (AI4)
- 33.5.3. Cascata Nardis - zona B6 (BQ42)
- 33.5.4. La Prisa - zona B6* (AD35)
- 33.5.5. Nambrone - zona B3 (AM56)
- 33.5.6. Ritort - zona B4 (AM83)
- 33.5.7. Genzianella - zona B3 (AM196)



- 33.5.8. Brenta - zona B6 (AA47)
- 33.5.9. Dolomiti - zona B3 (AG86)
- 33.5.10. Ceda - zona B4 (AP114)
- 33.5.11. Nembia - zona B6 (AP3)
- 33.5.12. Capriolo - zona B3 (BM10)
- 33.5.13. Miralago - zona B3 (BM21)
- 33.5.14. Lago Rosso - zona B3 (BM62)
- 33.5.15. Mezzolago - zona B3 (BM22)
- 33.5.16. Maso Fortini - zona B6 (AP121).
- 33.5.17. Malga Vigo - zona C (AM187 e AM188)
- 33.5.18. Ex Rifugio a Ragada - zona B6 (AW57)

33.6. I bivacchi sono gestiti e mantenuti direttamente dai loro promotori e non sono presidiati da sorveglianti. Le azioni di recupero previste dal PdP sono a cura e spese degli enti proprietari.

33.7. I rifugi alpini ed escursionistici sono tenuti al rispetto dell'apposito progetto norma allestito dal PdP. Previ appositi accordi con il Parco, possono costituire punti d'informazione per il visitatore.

33.8. Per gli aspetti edilizi di tutte queste strutture, valgono le norme di cui all'Art. 34 seguente.

33.9. Il Parco prevede altresì la realizzazione, la conferma e la messa a norma, all'interno dell'area protetta, di servizi ricettivi indicati con apposito azzonamento e/o segno grafico nella Tav. 38, quali:

- 33.9.1. servizi ricettivi di tipo sociale
- 33.9.2. campeggi
- 33.9.3. agriturismo.

33.10. I servizi ricettivi di tipo sociale sono allestiti da enti pubblici entro gli edifici a ciò destinati dal PdP, al fine di ospitare gruppi organizzati di tipo escursionistico.

33.11. Il campeggio libero è proibito. I campeggi organizzati e gestiti dagli enti promotori, sia esistenti che previsti entro l'area protetta, devono rispondere ai seguenti requisiti:

- 33.11.1. - insistere su aree compatte mantenute a prato permanente (alberato o non) la cui dimensione massima per la posizione delle tende da campo è fissata in ha 1,00; una seconda area a prato (di pari dimensione e tipologia a quella in uso e ad essa adiacente o in prossimità) dovrà essere tenuta vuota e a disposizione per giochi all'aperto;
- 33.11.2. - avere disponibilità di posti per camper e roulotte, in misura non superiore a 10 per ogni campeggio; ogni altra piazzola fissa è proibita;
- 33.11.3. - disporre dei servizi necessari a termini di legge da realizzarsi entro volumetrie preesistenti;
- 33.11.4. - disporre di un idoneo servizio di sorveglianza;
- 33.11.5. - disporre di recinzioni permanenti a siepe rustica e cespugli scelti nelle specie della zona fitoclimatica, con divieto di reti, cancellate e staccionate;
- 33.11.6. - rispondere alla disciplina della ricezione turistica all'aperto di cui alla L.P. 13 dicembre 1990 n. 33.

33.12. La posizione dei campeggi riportata dalla Tav. 38 è indicativa. All'atto del rilascio della autorizzazione, la localizzazione effettiva sarà accuratamente valutata dalle autorità competenti rispetto all'impatto sul paesaggio.

33.13. I servizi agrituristici entro l'area protetta sono previsti in appoggio alle malghe regolarmente monticate e devono rispondere ai requisiti richiesti dalla L.P. 10.3.1986 n. 9.

CAPO V - GESTIONE PATRIMONIO EDILIZIO



ART. 34 - INTERVENTI CONSERVATIVI, DI RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO ARCHITETTONICO E CLASSIFICAZIONE NORMATIVA DEL PATRIMONIO EDILIZIO

34.1. Il patrimonio edilizio del Parco è costituito da manufatti appositamente identificati e localizzati, ognuno dei quali è stato oggetto di schedatura.

34.2. Manufatti esistenti eventualmente non censiti, opportunamente segnalati e documentati dagli interessati alla Direzione del Parco, potranno essere sottoposti a schedatura nel 1° aggiornamento del PdP, con conseguente afferimento alle tipologie indicate di seguito, purché risultanti come costruiti antecedentemente alla data di approvazione del PdP. Fino a quel momento per questi manufatti, ove e se esistenti, sono ammessi solo interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

34.3. Un apposito tabulato, allegato integrante delle presenti Norme, riporta la classificazione di ciascun manufatto rilevato entro le categorie normative di seguito elencate, che specificano di volta in volta la destinazione d'uso e gli interventi previsti secondo le diverse tipologie di intervento edilizio di cui all'Art. 15 della L.P. 15.1.93 n.1, e specificatamente quelli di **a) manutenzione ordinaria, b) manutenzione straordinaria, c) restauro, d) risanamento conservativo, e) ristrutturazione edilizia, f) demolizione e ricostruzione**, con le seguenti specificazioni di maggior dettaglio:

34.3.1. **a)Manutenzione ordinaria**

34.3.1.1. Sono qualificati interventi di manutenzione ordinaria, quelli finalizzati a rinnovare ricorrentemente e periodicamente le rifiniture, la funzionalità e l'efficienza dell'edificio, delle singole unità immobiliari e delle parti comuni, nonché quelli necessari ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.

34.3.1.2. Per gli edifici destinati ad attività artigianali sono interventi di manutenzione ordinaria anche le riparazioni degli impianti di lavorazione che incidano sulla struttura dell'edificio.

34.3.1.3. In particolare sono interventi di manutenzione ordinaria:

34.3.1.3.1. opere interne:

- a1- pulitura e sostituzione degli intonaci e dei rivestimenti;
- a2- tinteggiatura riparazione e sostituzione degli infissi e dei serramenti;
- a3- riparazione e sostituzione dei pavimenti;
- a4- riparazione e sostituzione degli impianti tecnologici (idraulico, elettrico, fognario, di riscaldamento, di ventilazione), purché non comportino la creazione di nuovi volumi e non si tratti di opere di rilevanza tale da modificare elementi o parti significative dell'organismo edilizio;

34.3.1.3.2. opere esterne:

- a5- riparazione degli intonaci e dei rivestimenti, purché eseguiti senza modificare preesistenti aggetti, ornamenti, e partizioni architettoniche, materiali e colori, ossia in generale gli elementi edilizi caratterizzanti;
- a6- pulitura e sostituzione degli intonaci e dei rivestimenti, purché eseguiti senza modificare preesistenti aggetti, ornamenti e partizioni architettoniche, materiali e colori, ossia in generale gli elementi tecno-morfologici caratteristici. Le opere devono in ogni caso riguardare gli interi prospetti degli edifici;
- a7- tinteggiatura, e riparazione degli infissi e dei serramenti, senza modificare materiali e partiture;
- a8- riparazione dei manti di copertura dei tetti senza modificare materiali e modalità di posa;
- a9- riparazione di grondaie e canne fumarie senza modificare la posizione e le caratteristiche dimensionali esistenti;



a10- installazione di impianti solari e di pompe di calore destinati alla produzione di acqua e di aria calda, come estensioni dell'impianto idro-sanitario già in opera, ai sensi dell'Art.5 della Legge n.308/82;

a11- riparazione delle pavimentazioni senza modificare materiali e modalità di posa;

a12- tinteggiatura, e riparazione delle recinzioni senza modificarne materiali, posizione, forma e dimensione.

34.3.2. **b)Manutenzione straordinaria**

34.3.2.1. Sono qualificati interventi di manutenzione straordinaria le opere e le modifiche sugli edifici necessarie per rinnovare e sostituire gli elementi costruttivi degradati, anche quelli con funzioni strutturali e per realizzare e integrare servizi igienico sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi o aumentino le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso.

34.3.2.2. Per gli edifici destinati ad attività artigianali sono interventi di manutenzione straordinaria anche le opere e le modifiche necessarie al rinnovamento degli impianti di lavorazione e quelle finalizzate all'adeguamento tecnologico che incidano sulla struttura dell'edificio.

34.3.2.3. In particolare sono interventi di manutenzione straordinaria:

34.3.2.3.1. opere interne:

b1- modifica, apertura e chiusura di porte;

b2- demolizione con ricostruzione di tramezzi (ossia tavolati verticali con sola funzione dividente), senza modifica di materiali;

b3- adeguamento delle murature perimetrali, delle coperture, dei solai, ai fini della coibentazione termica ed acustica;

b4- opere per realizzare ed integrare i locali per i servizi igienico-sanitari e tecnologici, purché non comportino modifiche dell'organismo edilizio;

b5- demolizione con ricostruzione di parti ammalorate delle fondazioni con o senza modifiche dei materiali;

b6- consolidamento di parti di solai, volte e scale, senza modifica dei materiali e delle quote;

b7- rifacimento dell'armatura minuta del tetto senza modifica di forme e di quote (di imposta e di colmo);

34.3.2.3.2. opere esterne:

b8- rifacimento e realizzazione di tinteggiature, intonaci, rivestimenti e pavimenti, da eseguire con modalità e materiali tradizionali, anche con caratteristiche diverse da quelle esistenti;

b9- sostituzione di infissi e serramenti con l'impiego di materiali tradizionali anche se con caratteristiche diverse da quelle esistenti e con la possibilità di messa in opera di infissi con doppio vetro a camera, di doppi infissi e inferriate;

b10- rifacimento e sostituzione delle coperture, di grondaie e canne fumarie con modalità e materiali uguali a quelli esistenti o tradizionali;

b11- inserimento di vespai, isolamenti termo-acustici e altre impermeabilizzazioni;

b12- sostituzione di pavimentazioni e recinzioni, con modalità e materiali uguali a quelli esistenti o tradizionali.

34.3.3. **c) Restauro**

34.3.3.1. Sono qualificati interventi di restauro, quelli rivolti alla conservazione o al ripristino dell'organizzazione tipologico formale del complesso edilizio ed alla valorizzazione dei caratteri stilistici, formali, tipologici e strutturali, assicurandone al tempo stesso la funzionalità entro una destinazione d'uso compatibile. L'intervento comprende inoltre il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costruttivi e degli impianti tecnologici richiesti dalle esigenze d'uso, nonché l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio originario.



34.3.3.2. In particolare sono interventi di restauro:

- c1- interventi sulle strutture non resistenti interne e su altre parti esterne, purché nel rispetto degli elementi edilizi e morfologici caratteristici;
- c2- modificazione di elementi della struttura resistente, compatibile con il comportamento statico globale dell'organismo edilizio, nel rispetto della tipologia costruttiva originaria;
- c3- eliminazione di elementi e parti incongrue che alterino l'organismo edilizio, nella sua configurazione tipologica formale originaria;
- c4- ricostruzione di parti modeste dell'edificio crollate o demolite, purché nelle dimensioni di altezza e di pianovolumetria e con tipo di materiale e modalità di muratura identiche a quelle della scheda di rilevamento eseguita dal PdP.

34.3.4. **d) Risanamento conservativo**

34.3.4.1. Sono qualificati interventi di risanamento conservativo quelli tendenti alla conservazione o al ripristino degli elementi essenziali della morfologia, della distribuzione e della tecnologia edilizia nonché all'adeguamento, all'uso moderno dell'intero organismo degli edifici migliorando le condizioni di abitabilità in ordine soprattutto alle esigenze igienico sanitarie, mediante un insieme sistematico di opere e con un progressivo recupero del legame con l'impianto tipologico organizzativo iniziale.

34.3.4.2. In particolare sono interventi di risanamento conservativo:

- d1- modifiche distributive interne anche con alterazione del numero delle unità abitative;
- d2- installazione di impianti tecnologici riguardanti l'intero organismo edilizio: ascensori, montacarichi e simili, impianti idro-sanitari, elettrici e termici centralizzati e che non comportino alterazioni della consistenza fisica dell'edificio e modifiche delle superfici e dei volumi esistenti;
- d3- inserimento di elementi accessori (soppalchi, doppi pavimenti, controsoffittature strutturali, scale interne) purché non comportino modifiche alle destinazioni d'uso e alterazioni delle strutture resistenti.

34.3.5. **e) Ristrutturazione edilizia**

34.3.5.1. Sono qualificati interventi di ristrutturazione edilizia, quelli rivolti ad adeguare l'edificio a nuove e diverse esigenze anche in cambio della destinazione d'uso. L'intervento comprende la possibilità di variare l'impianto strutturale interno e distributivo dell'edificio, modificandone l'aspetto architettonico formale, i tipi ed il modo d'uso dei materiali, purché le murature perimetrali non vengano demolite.

34.3.5.2. In particolare sono interventi di ristrutturazione edilizia:

- e1- riorganizzazione interna delle singole unità immobiliari con modifica degli elementi strutturali non portanti, senza alterazioni dei volumi e delle superfici;
- e2- realizzazione di servizi igienici con aumento del volume esistente;
- e3- rialzamento dell'ultimo piano;
- e4- modifica degli elementi strutturali orizzontali portanti fino allo svuotamento dell'edificio;
- e5- complessiva riorganizzazione distributiva e funzionale dell'edificio esistente;
- e6- ampliamenti: gli interventi consistono in aggiunte di volumi in altezza o in aderenza e tamponamenti di logge coperte, porticati, androni, parti a pilotis, tettoie e coperture sorrette da elementi strutturali puntiformi in generale. Sono considerati ampliamenti gli interventi che non modificano i caratteri tipologici dell'edificio e le destinazioni d'uso. Essi sono possibili solo quando la categoria edilizia di riferimento specifica la loro ammissibilità e il loro preciso dimensionamento.

34.3.6. **f) Demolizione e ricostruzione**

34.3.6.1. Sono qualificati interventi di demolizione e ricostruzione, quelli rivolti alla sostituzione dell'edificio ovvero interventi di sola demolizione di manufatti. E' costituita dagli interventi più radicali che possono riguardare un edificio, vi si ricorre nel caso di volumi staticamente precari, parzialmente crollati, incongrui architettonicamente o



incompatibili per la funzionalità. In certi casi l'intervento si conclude con la demolizione, cioè con la sparizione del volume o dei resti del volume compromesso. Nella maggioranza dei casi alla demolizione segue una ricostruzione che può introdurre diversi caratteri tipologici e modificare sostanzialmente la morfologia dell'edificio.

f1- demolizione di una parte di edificio e sua ricostruzione con caratteristiche tipologiche, volumetriche, funzionali analoghe: si tratta in questo caso di sostituzione parziale;

f2- demolizione di una parte di edificio e sua ricostruzione modificandone le caratteristiche;

f3- demolizione totale e costruzione di un nuovo edificio analogo a quello preesistente per tipo, volume e funzione: si tratta in questo caso di sostituzione;

f4- totale demolizione e costruzione di un nuovo edificio totalmente o in parte difforme da quello preesistente, nei limiti di riferimento previsti nelle rispettive categorie;

f5- ricostruzione in tutto o in parte di manufatto fatiscente o costruzione di parti crollate o demolite, purché le dimensioni planovolumetriche non siano sostanzialmente diverse dalla scheda di rilevamento eseguita dal PdP.

34.4. Per tutte le tipologie di intervento sopra menzionate gli interventi nella sistemazione delle aree non edificate (attraverso opere di piantagione, trattamento del terreno, pavimentazioni, ecc.), comprendenti anche la costruzione di infrastrutture, impianti e attrezzature pubbliche in superficie ed in profondità, sono ammessi solo secondo le seguenti prescrizioni:

34.4.1. - di norma entro l'area parco non è consentito creare nuove recinzioni o barriere in prossimità delle costruzioni, né ridurre a giardino ornamentale i loro resedi, con particolare riguardo al divieto di introdurre fontane, sculture, impianti di illuminazione notturna, vialetti, ecc.;

34.4.2. - per il rinnovo, la modificazione ed il nuovo impianto del manto vegetale superficiale non destinato ad usi produttivi si farà sempre uso delle specie fioristiche locali;

34.4.3. - è consentito il rinnovo e la sostituzione dei materiali, anche sciolti, che costituiscono il manto originale di copertura del suolo, con preferenza verso il mantenimento ove possibile del cotico erboso;

34.4.4. - possono essere previsti modesti movimenti di terra, con sottrazione ed accumulo di materiale, previo rinverdimento e rinaturalizzazione dell'intervento, ivi compreso il ripristino e la nuova realizzazione di opere di sostegno e ancoraggio e consolidamento dei terreni;

34.4.5. - sono consentite altresì le opere per la raccolta ed il trattamento dei rifiuti liquidi e solidi, nonché le opere necessarie per la posa in opera di cavi e per l'intubazione e/o la deviazione delle acque superficiali e sotterranee, con le stesse cautele sopra menzionate.

34.5. Il Pdp individua con apposito segno grafico (Tav. 37) gli areali entro cui il Parco attiverà - ai sensi del 2° comma Art. 24 L.P. 18/88 - **Programmi di recupero edilizio e funzionale**, allo scopo di specificare destinazioni d'uso integrate e diversificate di particolari complessi insediativi che per aggregazione, dimensione e qualità dei diversi manufatti, necessitano di politiche unitarie di intervento. Detti Programmi non potranno proporre modifiche alla normativa edilizia fissata dal PdP.

34.6. **I Programmi di recupero edilizio e funzionale** dovranno contenere :

34.6.1. 1)- stralcio dell'azonamento di PdP, nonché le Norme di attuazione ed i vincoli relativi alla zona di intervento ed a quelle circostanti;

34.6.2. 2)- documenti attestanti le proprietà, estratto originale di mappa catastale delle particelle e dei manufatti edilizi per i quali viene proposto l'intervento;

34.6.3. 3)- estratto planimetrico con la delimitazione dell'area oggetto di intervento;

34.6.4. 4)- la documentazione cartografica alle varie scale 1:2000 aereofotogrammetrico, 1:500 a curve di livello con equidistanza non superiore a ml. 1 aggiornata alla data di presentazione del **Programma di recupero**, 1:200 sui singoli immobili esistenti, nonché sezioni e prospetti alle stesse scale che rappresentino lo stato attuale dell'area di intervento, con l'indicazione degli eventuali spazi, attrezzature ed infrastrutture pubbliche e/o di uso



pubblico già esistenti compresi eventuali acquedotti, gasdotti, elettrodotti e linee elettriche e telefoniche, fognature;

34.6.5. 5)- documentazione fotografica esauriente che illustri l'oggetto dell'intervento in ogni suo aspetto;

34.6.6. 6)- eventuale relazione sulle analisi socio-economiche e storiche;

34.6.7. 7)- relazione illustrativa degli obiettivi, dei criteri e delle modalità attuative degli interventi di recupero;

34.6.8. 8)- elaborati di progetto, planimetrici ed altimetrici in opportune scale ed esaurientemente quotati, da cui risultino fra l'altro:

34.6.8.1. le destinazioni d'uso dei singoli manufatti edilizi esistenti e l'indicazione delle relative quantità;

34.6.8.2. le destinazioni d'uso e gli schemi tipologici, funzionali e costruttivi, le volumetrie e le superfici coperte di tutte le opere e di tutte le attrezzature previste o comunque facenti parte dell'area oggetto di piano, le distanze tra i manufatti e tra questi ed i confini, le aree di pertinenza dei singoli edifici, le altezze, il numero dei piani;

34.6.8.3. le sedi viarie veicolari e pedonali e le relative superfici a verde di corredo;

34.6.8.4. gli spazi di sosta e di parcheggio;

34.6.9. 9)- gli elaborati tecnici relativi a tutte le opere di urbanizzazione primaria previste compresi quelli relativi allo smaltimento dei liquami ed al raccordo con la fognatura principale o altri impianti, alla distribuzione dell'energia elettrica (con indicazione del luogo e delle modalità di allacciamento), all'approvvigionamento idrico, nonché ai movimenti di terra, alle pavimentazioni delle aree pubbliche e/o di uso pubblico e alle essenze vegetali delle aree a verde pubblico;

34.6.10. 10)- gli elaborati grafici dovranno essere corredati di tabelle indicanti:

34.6.10.1. la superficie delle varie aree e la loro incidenza percentuale rispetto al totale dell'area interessata;

34.6.10.2. i parametri urbanistici proposti ed il loro confronto con le norme di attuazione del Pdp;

34.6.10.3. le quantità di volume esistenti per gli edifici in essere con la distinzione dei volumi per le varie funzioni e destinazioni previste e dei volumi dentro e fuori terra;

34.6.10.4. le quantità di superficie coperta delle singole aree o parti di aree;

34.6.10.5. il numero complessivo dei vani previsti ed il numero degli abitanti ipotetici calcolati sulla base di 1 abitante ogni 100 mc di volume residenziale;

34.6.11. 11)- le norme di attuazione del **Programma di recupero**;

34.6.12. 12)- gli elementi catastali delle proprietà soggette eventualmente ad esproprio e l'ordine di successione degli espropri e dei lavori;

34.6.13. 13)- la relazione contenente le previsioni finanziarie di massima e l'indicazione delle quote di spesa e dei tempi degli interventi da effettuare dagli operatori pubblici e/o privati ivi compresi gli interventi comunali eventualmente compresi;

34.6.14. 14)- lo schema (o gli schemi) di convenzione fra Comune e proprietari per regolare fra l'altro:

34.6.14.1. le destinazioni d'uso;

34.6.14.2. i contributi per opere di urbanizzazione e le eventuali quote di essi da assolvere mediante cessione di aree e/o esecuzione diretta dei lavori;

34.6.14.3. le sanzioni a carico degli operatori in caso di inadempienza.

34.7. I Comuni assumono le presenti norme come elaborato integrativo del proprio strumento urbanistico, ai sensi del 2° comma dell'Art. 23 L.P. 6.5.88 n. 18.

34.8. Fino al momento in cui i programmi di recupero edilizio e funzionale non saranno redatti e approvati, si applicano le norme del presente Articolo.

34.9. Nel solo caso degli edifici compresi nella riserva speciale S2 (lago di Tovel) valgono i disposti di cui all'Art. 8 delle presenti Norme.



34.10. Il PdP dispone per ciascuno degli edifici esistenti nel Parco le seguenti prescrizioni, specificate come previsione progettuale rispetto alle condizioni di stato preesistenti, in riferimento al tabulato riepilogativo allegato:

34.10.1. I - MANUFATTO INCONGRUO

34.10.1.1. Manufatto incongruo, edificio con destinazione in contrasto con l'ambiente, rudere diverso dal caso successivo. Si tratta di una casistica relativamente ampia, comprendente di norma edifici che posseggano caratteristiche di materiali o di localizzazione fortemente lesive del paesaggio, oppure di fabbricati abbandonati, la cui destinazione d'uso originaria (opifici, magazzini, rimesse, ecc.) non è più praticabile entro le attuali destinazioni d'uso del suolo.

34.10.1.2. Per gli edifici abusivi non condonati, il Parco segnala il caso al Sindaco territorialmente competente, il quale provvederà all'adozione dei provvedimenti previsti dalla L.P. 22/91.

34.10.1.3. Nel solo caso dei depositi a servizio delle teleferiche è consentita la demolizione e ricostruzione in pari volume, ma con criterio di adeguato inserimento visuale e paesaggistico, con preferenza verso l'appoggio e integrazione a edifici limitrofi esistenti.

34.10.1.4. A seguito della verifica di cui al punto d) dell'art. 3 delle presenti norme, tutti gli edifici incongrui saranno demoliti con le seguenti modalità:

34.10.1.4.1. - per i fabbricati risultati abusivi non condonati questi saranno acquisiti dalla competente Amministrazione Comunale ai sensi dell'art. 122 L.P. 22/91 e successivamente rimossi;

34.10.1.4.2. - per tutti gli altri manufatti, questi saranno acquistati in proprietà da parte del Parco e demoliti; per la durata del vincolo valgono le norme di cui all'art. 21 della L.P. 22/93; in caso di decadenza del vincolo gli stessi saranno successivamente ricompresi in classe III "edificio da confermare con migliorie tipologico-architettoniche".

34.10.2. II - RUDERE

34.10.2.1. Rudere in cui di norma è fatto divieto di qualsiasi intervento, salvo eliminazione di eventuali pericoli di crollo.

34.10.2.2. La ricostruzione dei ruderi è vietata, salvo i casi seguenti:

34.10.2.2.1. - nuova destinazione d'uso specificatamente prevista dal PdP nella Tav. 38;

34.10.2.2.2. - nelle zone B6, qualora il rudere insista su un appezzamento di terreno agricolo, con la condizione che si obblighi il proprietario alla regolare coltivazione o allo sfalcio dei prati di tutte le unità catastali di pertinenza. Di tali impegni dovrà essere fatta esplicita menzione nella concessione edilizia come condizioni accettate per l'esecuzione delle opere. E' facoltà delle Amministrazioni comunali procedere all'esecuzione coatta delle stesse a spese del richiedente non ottemperante. In questi casi è consentita soltanto la ricostruzione di un solo piano fuori terra, utilizzando il sedime dell'antico fabbricato, fino ad un massimo complessivo di 180 mc., eventualmente derogabile nel caso di presenza di consistenti murature in elevazione;

34.10.2.2.3. - nelle zone B4, qualora non sussistano strutture idonee per consentire l'espletamento delle attività di alpeggio. I ruderi individuati in Tav. 37 sono ricostruibili in via prioritaria, anche mediante interventi promossi dal Parco. Per i pascoli ovi-caprini è consentita soltanto la ricostruzione di un solo piano fuori terra, utilizzando il sedime dell'antico fabbricato, fino ad un massimo complessivo di 30 mq. eventualmente derogabile, nel caso di presenza di consistenti murature in elevazione.



Per i pascoli bovini è consentita soltanto la ricostruzione di un solo piano fuori terra, utilizzando il sedime dell'antico fabbricato, fino ad un massimo complessivo di 100 mq., eventualmente derogabile nel caso di presenza di consistenti murature in elevazione;

34.10.2.2.4. - nelle zone B1, con le modalità esecutive di cui al punto precedente, qualora sia dimostrata nei fatti la ripresa dell'attività pascoliva.

34.10.2.3. Nel caso di cessazione dell'attività pastorale, gli edifici ricostruiti dovranno essere ridestinati entro le attività previste dai successivi paragrafi IX (da destinare al turismo sociale) e X (di servizio al Parco).

34.10.3. III - EDIFICIO DA CONFERMARE CON MIGLIORIE TIPOLOGICO-ARCHITETTONICHE

34.10.3.1. Edificio da confermare, ma con obbligo di migliorie di tipo ambientale e/o architettonico; i proprietari sono tenuti a proporre interventi di riqualificazione nel caso che intendano intraprendere interventi soggetti a concessione o autorizzazione edilizia al Comune di appartenenza. A tali fini o per soddisfacimento di esigenze igienico-sanitarie è ammesso un aumento volumetrico una-tantum del 10% del volume, con un massimo di 100 mc.

34.10.3.2. E' ammessa la destinazione residenziale. Sono ammesse tutte le tipologie d'intervento, compresa la modifica delle sagome architettoniche.

34.10.4. IV - EDIFICIO DA CONFERMARE CON MANTENIMENTO TIPOLOGICO

34.10.4.1. Sono edifici tradizionali o comunque non in contrasto con l'ambiente dove sono inseriti, dove è comunque ammessa la destinazione residenziale. Eventuali modificazioni non dovranno alterare l'impostazione tipologica e la conformazione architettonica esistente. Unicamente per il soddisfacimento di esigenze igienico-sanitarie è ammesso un aumento volumetrico una-tantum del 5% del volume, con un massimo di 100 mc. Tutte le tipologie di intervento sono ammesse, nei limiti di quanto sopra esposto. Gli eventuali aumenti volumetrici dovranno essere in sintonia con la tipologia del manufatto e con le tecniche costruttive proprie della zona.

34.10.5. V - EDIFICI DI PARTICOLARE PREGIO

34.10.5.1. Edificio tipico del contesto ambientale e/o culturale, di particolare pregio architettonico e tipologico, di cui si prevede un'attenta conservazione e la conferma dell'uso attuale, anche con un possibile interessamento dell'Ente Parco ai fini della promozione delle necessarie opere di restauro e conservazione attiva (incentivi alla conservazione).

34.10.5.2. Gli interventi ammessi sono: la manutenzione ordinaria e straordinaria, il restauro, il consolidamento, il risanamento conservativo.

34.10.5.3. E' ammesso, quale nuova destinazione possibile, l'uso residenziale qualora esso non comporti sensibili alterazioni dei prospetti esterni.

34.10.6. VI - ALTRI EDIFICI DA CONFERMARE

34.10.6.1. Edifici che, pur non costituendosi come parte essenziale ed integrante del contesto tradizionale, svolgono ruoli attivi consolidati, da confermare nell'uso attuale senza necessità di modificazioni.



34.10.6.2. Gli interventi ammessi sono: manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e consolidamento.

34.10.6.3. L'Ente Parco, in accordo con l'Ente proprietario, potrà porre in essere particolari iniziative per l'eventuale valorizzazione culturale di alcuni dei manufatti di questa tipologia, scelti fra quelli più caratteristici.

34.10.7. VII - MANUFATTO TECNOLOGICO

34.10.7.1. I manufatti tecnologici particolari, che sono necessari per lo svolgimento di specifiche funzioni, vedono confermate le destinazioni d'uso attuali. Tuttavia, rilevato che essi presentano di norma un rilevante impatto paesaggistico, sono previste tutte quelle migliorie che ne possano migliorare l'inserimento ambientale.

34.10.7.2. Sono ammesse tutte le tipologie di intervento, comprese la modifiche volumetriche strettamente necessarie all'uso del manufatto.

34.10.7.3. Negli interventi dovrà essere particolarmente curato l'inserimento ambientale e paesaggistico, nella ricerca di una minimizzazione degli impatti visuali.

34.10.8. VIII - MALGA ATTIVA

34.10.8.1. E' costituita da edifici vari (stallone, cascine, porcilaia, ecc.) specificatamente destinati a supporto delle attività di monticazione e pertanto da confermare nella destinazione d'uso attuale.

34.10.8.2. Sono ammesse tutte le tipologie di intervento comprese le modifiche volumetriche strettamente necessarie all'uso specifico del manufatto. In ogni intervento saranno salvaguardati gli aspetti architettonici e tipologici tipici della cultura alpina.

34.10.8.3. E' ammesso l'esercizio dell'attività di agriturismo nelle malghe in esercizio di monticazione, nonché la vendita di prodotti agro-pastorali locali, prodotti tipici artigianali e souvenirs, nonché prodotti alimentari da asporto e di immediato consumo e la somministrazione di alimenti e bevande. Nel caso di cessazione anche parziale dell'attività pastorale, gli edifici possono essere ridestinati esclusivamente entro le attività previste dai successivi paragrafi IX (da destinare al turismo sociale) e X (di servizio al Parco).



34.10.9. IX - EDIFICIO DA DESTINARE AL TURISMO SOCIALE

34.10.9.1. Edificio da confermare nell'uso attuale, ma con possibilità di ridestinazione a nuove funzioni legate ad attività di turismo sociale, esercitato da soggetti diversi, ma legato alle attività del Parco o per gli scopi perseguiti dallo stesso. Sono assimilabili a queste attività, secondo gli usi locali, anche quelle svolte direttamente dalle amministrazioni locali o dall'associazionismo locale.

34.10.9.2. La Giunta Esecutiva, d'intesa con i proprietari, potrà emettere apposito regolamento per l'uso e la gestione di questi edifici, ai sensi del comma 2 dell'Art. 24 della L.P. 18/88.

34.10.9.3. Gli interventi ammessi riguardano: la manutenzione ordinaria e straordinaria, il restauro, il consolidamento, il risanamento conservativo, la ristrutturazione edilizia e la ricostruzione.

34.10.10. X - EDIFICIO DI SERVIZIO AL PARCO

34.10.10.1. Edificio da confermare nell'uso attuale ma con possibilità, previa acquisizione in proprietà o in uso, in accordo con l'Ente proprietario, di destinazione, anche parziale, a servizio dell'Ente Parco per le proprie finalità di gestione. Per motivate esigenze i Programmi Annuali di Gestione hanno la facoltà di inserire di volta in volta ulteriori edifici in questa classe, previo accordo con l'Ente proprietario.

34.10.10.2. Gli interventi ammessi riguardano: la manutenzione ordinaria e straordinaria, il restauro, il consolidamento e il risanamento conservativo, la ristrutturazione edilizia e la ricostruzione.

34.10.10.3. Per i casi in cui si sia verificato l'intervento del Parco per la rimessa in pristino del fabbricato, qualora decada la convenzione di messa a disposizione del bene a favore del Parco, è prevista la destinazione ad uso pubblico con esclusione di attività residenziali, turistiche e commerciali.

34.10.11. XI - BIVACCO

34.10.11.1. I bivacchi del Parco Adamello Brenta sono quelli di cui all'elenco A) dell'Art. 33. Vi sono ammesse tutte le tipologie di intervento edilizio previste compresa la ricostruzione. E' consentito un adeguamento tecnico-funzionale delle unità immobiliari, anche attraverso minimi aumenti di volume, purché migliorativi dell'inserimento del manufatto nel contesto ambientale e nel paesaggio, ai sensi dell'Art. 7 L.P.8/93.

34.10.12. XII - RIFUGIO ALPINO

34.10.12.1. I rifugi alpini del Parco Adamello Brenta sono quelli di cui all'elenco B) dell'Art. 33. E' escluso ogni aumento di ricettività sotto qualsiasi forma, mentre è consentito un adeguamento tecnico-funzionale delle unità immobiliari, anche attraverso minimi aumenti di volume, necessari al rispetto delle norme in vigore, con riguardo alle strutture e dotazioni di cui all'art. 9 della L.P. 8/93, con particolare riguardo alla realizzazione di eventuali impianti tecnologici e di servizi igienici.

34.10.12.2. Sono ammesse tutte le tipologie di intervento previste.

34.10.12.3. Ai sensi dell'Art. 31 L.P. 18/88, i rifugi alpini potranno dotarsi, ove le condizioni locali ed ambientali lo consentano, di piccoli impianti idroelettrici di potenza inferiore a 20 Kw, sempre con l'espressione dei pareri suddetti.



34.10.13. XIII - RIFUGIO ESCURSIONISTICO

34.10.13.1. I rifugi escursionistici del Parco Adamello Brenta sono quelli di cui all'elenco C) dell'Art. 33. Per quelli che sono presenti nelle zone a Riserva speciale (S1, S2 e S3) e nelle zone a Riserva integrale (A1, A2 e A3), è escluso ogni aumento di ricettività sotto qualsiasi forma, mentre è consentito un adeguamento tecnico-funzionale delle unità immobiliari anche attraverso minimi aumenti di volume, esclusivamente per la realizzazione di eventuali impianti tecnologici ed igienici necessari per il rispetto delle norme in vigore, con riguardo alle prescrizioni di cui all'Art. 23 della L.P. n° 8/93 citata.

34.10.13.2. Per i rifugi escursionistici in tutte le altre zone, al fine di perseguire un miglioramento degli aspetti funzionali ed architettonici, è ammesso una-tantum un aumento dimensionale degli immobili fino ad un massimo del 10 % del volume esistente e comunque per una quantità complessiva unitaria non superiore a 200 mc., salvo deroghe eccezionali da sottoporre alla preventiva approvazione della Giunta Esecutiva.

34.10.13.3. Sono ammesse tutte le tipologie di intervento previste.

34.10.14. XIV - ALTRE STRUTTURE RICETTIVE E TURISTICHE

34.10.14.1. Gli edifici a destinazione turistica, quali bar-ristoro e piccoli alberghi, sono quelli di cui all'elenco D) dell'Art. 33.

34.10.14.2. Al fine di perseguire un miglioramento degli aspetti funzionali ed architettonici, è ammesso una-tantum un aumento dimensionale degli immobili fino ad un massimo del 10 % del volume esistente e comunque per una quantità complessiva unitaria non superiore a 200 mc., salvo deroghe eccezionali da sottoporre alla preventiva approvazione della Giunta Esecutiva.

34.10.14.3. Sono ammesse tutte le tipologie di intervento previste.

CAPO VI - ATTIVITA' DI RICERCA SCIENTIFICA, SANZIONI, NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 35 - ATTIVITA' DI RICERCA SCIENTIFICA

35.1. Il Parco promuove e coordina la ricerca scientifica da svolgersi entro il territorio di competenza o per le materie ed i soggetti ambientali afferenti le risorse disponibili e le loro potenzialità d'uso. Il Parco stabilisce accordi con gli istituti di ricerca ai vari livelli per analisi mirate alla soluzione di particolari problemi ambientali; promuove il censimento, la schedatura dei beni ed il rilevamento sistematico delle diversità ambientali su idonea base cartografica, partendo dalla disponibilità di dati raccolti per la stesura del PdP.

35.2. Il Parco promuove la conoscenza e la ricerca storica sulle origini e lo sviluppo degli insediamenti umani presenti nel territorio, delle pratiche colturali e di governo dei pascoli, del bosco e dei coltivi, indicando ad esempio delle prossime generazioni i risultati positivi conseguiti e storicamente documentati.

35.3. Il Parco promuove, tramite apposito progetto attuativo di cui all'art. 4 punto 13), la raccolta delle memorie della Prima Guerra Mondiale sia con la documentazione dei reperti disponibili, sia con la segnalazione sul terreno dei fatti storici più rilevanti del conflitto, sia con il recupero dei manufatti esistenti.

35.4. Il Parco cura la divulgazione periodica sia dei risultati conoscitivi della ricerca scientifica sia delle implicazioni e scelte gestionali che da questi possono conseguire alla propria



azione di governo del territorio, in favore di uno sviluppo durevole, secondo gli auspici dell'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura e delle sue Risorse (IUCN).

ART. 36 - SANZIONI

36.1. Ogni violazione dei vincoli, dei divieti, delle prescrizioni ed in genere di quanto contenuto nel PdP o nel **Programma annuale di gestione**, è soggetta alle sanzioni amministrative ed a quanto contemplato dall'Art. 36 L.P. 6.5.1988 n. 18.

ART. 37 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

37.1. Per quanto non espressamente disciplinato dalle presenti norme, continua ad applicarsi la disciplina urbanistica e territoriale stabilita dagli strumenti di pianificazione provinciale.

37.2. Per il tramite dei **Programmi annuali di gestione** si può eccezionalmente derogare alle indicazioni del PdP solo per interventi relativi ad opere pubbliche o di interesse pubblico nei casi e con le modalità di Legge.

37.3. I Programmi annuali di gestione attueranno il trasferimento delle planimetrie di progetto (tavole 36, 37 e 38) in scala 1:10.000. Il passaggio di scala potrà comportare in alcuni casi maggiori precisioni nella definizione delle singole sottozone senza che ciò costituisca variante al PdP.

